

XIX legislatura

A.S. 1258:

“Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2024”

Ottobre 2024

n. 200



servizio del bilancio
del Senato





SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it – X @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2024). Nota di lettura, «A.S. 1258: “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024». NL200, ottobre 2024, Senato della Repubblica, XIX legislatura

INDICE

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI PER IL RECEPIMENTO E L'ATTUAZIONE DEGLI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA	1
Articolo 1 (<i>Delega al Governo per l'attuazione e il recepimento degli atti normativi dell'Unione europea</i>)	1
Articolo 2 (<i>Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea</i>)	4
Capo II DELEGHE AL GOVERNO PER IL RECEPIMENTO DI DIRETTIVE EUROPEE	5
Articolo 3 (<i>Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 2008/48/CE</i>)	5
Articolo 4 (<i>Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2011/83/UE per quanto riguarda i contratti di servizi finanziari conclusi a distanza e abroga la direttiva 2002/65/CE</i>)	7
Articoli 5 e 7 (<i>Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali (Art. 5); Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali (Art. 7)</i>)	11
Articolo 6 (<i>Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/884 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che modifica la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – RAEE</i>)	23
Articolo 8 (<i>Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, sulle obbligazioni verdi europee e sull'informativa volontaria per le obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e per le obbligazioni legate alla sostenibilità</i>)	27
Articolo 9 (<i>Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità, e del regolamento (UE) 2023/2869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica taluni regolamenti per quanto concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo, nonché per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica talune direttive per quanto concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo</i>)	29
Articolo 10 (<i>Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica il regolamento (UE) n. 909/2014, per quanto riguarda la</i>	

<i>disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e che modifica il regolamento (UE) n. 236/2012)</i>	31
<i>Articolo 11 (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 87/357/CEE del Consiglio)</i>	33
<i>Articolo 12 (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali e che modifica i regolamenti (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/1753)</i>	36
<i>Articolo 13 (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010)</i>	39
<i>Articolo 14 (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione, del 15 settembre 2022, relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga il regolamento (CE) n. 282/2008, e per la determinazione delle tariffe previste per le attività di controllo ufficiale di materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti (MOCA), di cui al regolamento UE 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017)</i>	45
<i>Articolo 15 (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2022/1644 della Commissione, del 7 luglio 2022, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio con prescrizioni specifiche per l'esecuzione dei controlli ufficiali sull'uso di sostanze farmacologicamente attive, autorizzate come medicinali veterinari o come additivi per mangimi, e dei loro residui, e sull'uso di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate e dei loro residui, e al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646 della Commissione, del 23 settembre 2022, relativo alle modalità pratiche uniformi di esecuzione dei controlli ufficiali per quanto riguarda l'uso di sostanze farmacologicamente attive autorizzate come medicinali veterinari o come additivi per mangimi, e dei loro residui, e l'uso di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate e dei loro residui, al contenuto specifico dei piani di controllo nazionali pluriennali e alle modalità specifiche per l'elaborazione degli stessi)</i>	48
<i>Articolo 16 (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE)</i>	51

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI PER IL RECEPIMENTO E L'ATTUAZIONE
DEGLI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Articolo 1

(Delega al Governo per l'attuazione e il recepimento degli atti normativi dell'Unione europea)

Il comma 1 reca la delega legislativa al Governo per l'adozione dei decreti legislativi di attuazione degli atti normativi dell'Unione europea indicati nell'articolato del provvedimento in esame, nonché per l'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A. L'allegato A elenca 15 direttive da recepire con decreto legislativo.

Il comma 2 prevede che gli schemi di decreto legislativo siano sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Il comma 3 dispone che eventuali spese non contemplate dalla legislazione vigente che non riguardino l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possano essere previste nei decreti legislativi attuativi esclusivamente nei limiti necessari per l'adempimento degli obblighi di attuazione dei medesimi provvedimenti. Se la copertura di tali oneri, o delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, non può essere assicurata con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvederà a carico del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234/2012. Lo stesso comma prevede inoltre che, in caso di incapienza del Fondo per il recepimento della normativa europea, i decreti legislativi attuativi delle direttive dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica (legge 31 dicembre 2009, n. 196). È altresì previsto il parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari sugli schemi dei decreti legislativi in questione (articolo 31, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234). È stabilito che tali schemi debbano essere corredati di una relazione tecnica; nel caso in cui non intenda conformarsi alle condizioni formulate da tali Commissioni, il Governo ritrasmette al Parlamento i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle medesime Commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni. La sopra descritta modalità di copertura delle spese non si applica per i decreti legislativi di recepimento di alcune direttive, per le quali il testo in esame stipula una espressa clausola di invarianza finanziaria.

Allegato A (di cui all'articolo 1, comma 1)

- 1) Direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).
- 2) Direttiva (UE) 2023/2226 del Consiglio, del 17 ottobre 2023, recante modifica della direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.
- 3) Direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio.
- 4) Direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro.

- 5) Direttiva (UE) 2024/505 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, che modifica la direttiva 2005/36/CE per quanto riguarda il riconoscimento delle qualifiche professionali degli infermieri responsabili dell'assistenza generale che hanno completato la formazione in Romania (Testo rilevante ai fini del SEE).
- 6) Direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione (Testo rilevante ai fini del SEE).
- 7) Direttiva (UE) 2024/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica la direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (Testo rilevante ai fini del SEE).
- 8) Direttiva (UE) 2024/927 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che modifica le direttive 2011/61/UE e 2009/65/CE per quanto riguarda gli accordi di delega, la gestione del rischio di liquidità, le segnalazioni a fini di vigilanza, la fornitura dei servizi di custodia e di depositario e la concessione di prestiti da parte di fondi di investimento alternativi (Testo rilevante ai fini del SEE).
- 9) Direttiva (UE) 2024/1174 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che modifica la direttiva 2014/59/UE e il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda taluni aspetti del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (Testo rilevante ai fini del SEE).
- 10) Direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673.
- 11) Direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE.
- 12) Direttiva (UE) 2024/1233 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (rifusione).
- 13) Direttiva (UE) 2024/1265 del Consiglio, del 29 aprile 2024, recante modifica della direttiva 2011/85/UE relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri.
- 14) Direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, riguardante il recupero e la confisca dei beni.
- 15) Direttiva delegata (UE) 2024/1262 della Commissione, del 13 marzo 2024, che modifica la direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti per gli stabilimenti e per la cura e la sistemazione degli animali e per quanto riguarda i metodi di soppressione degli animali.

La RT ribadisce che il comma 1 delega il Governo per l'adozione dei decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento degli atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 2 a 16 della presente legge e all'annesso allegato A.

Sul comma 2, ribadisce che prevede che gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari sui citati decreti.

Per quanto riguarda la necessaria copertura finanziaria, rileva che il comma 3 dispone che, a esclusione degli articoli che già prevedono l'invarianza finanziaria delle relative

disposizioni, eventuali spese non contemplate dalla legislazione vigente, che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali, queste possano essere previste nei decreti legislativi attuativi delle direttive, esclusivamente nei limiti necessari per l'adempimento degli obblighi di attuazione dei medesimi provvedimenti. Alla copertura degli oneri recati da tali spese eventualmente previste nei decreti legislativi attuativi, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, qualora non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni a legislazione vigente, si provvede, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento di tali obblighi di recepimento, mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea previsto dall'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Al medesimo comma 3 è altresì previsto che, in caso di incapienza del menzionato fondo, i decreti legislativi attuativi delle direttive, dai quali derivano nuovi o maggiori oneri, sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge finanziaria 31 dicembre 2009, n. 196.

Rileva che il richiamato articolo, infatti, ha introdotto specifiche disposizioni relative alla copertura degli oneri recati dall'attuazione di deleghe legislative: in particolare, è espressamente sancito il principio in base al quale le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura finanziaria necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, a tale quantificazione si procede al momento dell'adozione dei singoli decreti.

A tal fine, si dispone, in primo luogo, che ciascuno schema di decreto sia corredato di una relazione tecnica, che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo provvedimento ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In secondo luogo, la norma dispone che l'individuazione dei mezzi di copertura deve in ogni caso precedere l'entrata in vigore dei decreti medesimi, subordinando l'emanazione dei decreti legislativi alla previa entrata in vigore degli atti legislativi recanti lo stanziamento delle relative risorse finanziarie.

L'articolo prevede, infine, il parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari sugli schemi dei decreti legislativi in questione, come richiesto dall'articolo 31, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che disciplina le procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea.

In relazione agli oneri per prestazioni e per controlli da eseguire al fine dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea di cui alla presente legge e alle relative tariffe, si applicano i commi 4 e 5 dell'articolo 30 della legge n. 234 del 2012, in quanto legge di sistema per l'attuazione della normativa europea.

Le previsioni di carattere finanziario sopra descritte devono ritenersi applicabili a tutte le deleghe contenute nel disegno di legge di delegazione europea.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, stante il carattere ordinamentale delle disposizioni in esame, finalizzate a disciplinare la procedura per l'adozione dei decreti di recepimento delle direttive indicate in Allegato A, non ci sono osservazioni.

Articolo 2

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea)

L'articolo conferisce al Governo una delega della durata di diciotto mesi per l'emanazione di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi discendenti da precetti europei per le quali non siano già previste sanzioni nell'ordinamento nazionale.

Può trattarsi di direttive attuate in via regolamentare o amministrativa, ossia con fonti non primarie inidonee a istituire sanzioni penali, o di regolamenti dell'Unione europea. La disposizione è analoga a quella contenuta nelle leggi di delegazione europea relative agli anni precedenti.

La RT conferma che l'articolo reca una delega al Governo per l'adozione, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee, attuate in via regolamentare o amministrativa, o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data dell'entrata in vigore della presente legge, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

Con riferimento alle considerazioni di carattere finanziario fa rinvio a quanto rappresentato al primo capoverso della presente relazione, laddove si evidenzia che la legge di delegazione europea, adottata ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 234, non comporta di per sé nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico del bilancio dello Stato.

È, infatti, estremamente difficile riuscire a determinare, prima della effettiva stesura degli schemi di decreto legislativo di attuazione degli atti normativi dell'Unione europea, se dalle norme necessarie all'adempimento degli obblighi di derivazione europea possano derivare maggiori spese o minori entrate a carico del bilancio dello Stato. Ciò ha comportato che, nella quasi generalità dei casi, le leggi di delegazione europea non contenessero disposizioni volte a prevedere e a quantificare tali eventuali spese.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, alla luce del tenore ordinamentale e procedurale delle disposizioni in esame, non ci sono osservazioni.

CAPO II

DELEGHE AL GOVERNO PER IL RECEPIMENTO DI DIRETTIVE EUROPEE

Articolo 3

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 2008/48/CE)

Il comma 1 dispone che, nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2225, il Governo osservi, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente, ivi inclusi il decreto legislativo n. 141 del 2010, e il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2023/2225. Nell'adozione di tali modifiche e integrazioni, il Governo tiene conto, ove opportuno, degli orientamenti delle autorità di vigilanza europee e assicura la coerenza e l'efficacia complessiva del sistema di protezione dei consumatori;

b) designare la Banca d'Italia e l'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi quali autorità competenti, secondo le rispettive attribuzioni e competenze indicate dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, a garantire l'applicazione e il rispetto delle disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2023/2225, attribuendo agli stessi i poteri di indagine e di controllo previsti dalla medesima direttiva, anche tenuto conto di quanto previsto alla lettera g);

c) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria della Banca d'Italia, ove opportuno e nel rispetto delle competenze alla stessa spettanti, nell'ambito e per le finalità specificamente previste dalla direttiva (UE) 2023/2225;

d) esercitare, ove ritenuto opportuno, le opzioni normative previste dalla direttiva (UE) 2023/2225, tenendo conto delle caratteristiche e peculiarità del contesto nazionale di riferimento, dei benefici e degli oneri sottesi alle suddette opzioni, della necessità di garantire un alto grado di protezione e tutela dei consumatori e di assicurare il buon funzionamento del mercato del credito al consumo italiano;

e) valutare l'introduzione di una disciplina relativa alle dilazioni di pagamento in cui il credito è acquistato da un terzo, anche in casi esclusi dall'articolo 2, paragrafo 2, lettera h), della direttiva (UE) 2023/2225¹, tenendo conto dell'obiettivo di garantire un elevato grado di protezione dei consumatori, di

¹ L'articolo 2, paragrafo 2, esclude l'applicazione della direttiva alle dilazioni di pagamento di cui alla lettera h), in forza delle quali:

i) un fornitore di merci o un prestatore di servizi, senza offerta di credito da parte di un terzo, concede al consumatore tempo per pagare le merci da esso fornite o i servizi da esso prestati;

ii) il prezzo d'acquisto deve essere pagato senza interessi e senza altre spese, fatta eccezione per spese limitate che il consumatore è tenuto a pagare in caso di ritardi di pagamento imposte in conformità del diritto nazionale;

e

iii) il pagamento deve essere interamente eseguito entro 50 giorni dalla fornitura delle merci o dalla prestazione dei servizi.

Nel caso di dilazioni di pagamento offerte da fornitori di merci o prestatori di servizi che non sono microimprese, piccole o medie imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE quando tali fornitori di merci o prestatori di servizi offrono servizi della società dell'informazione ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio consistenti nella conclusione di contratti a distanza con i consumatori per la vendita di merci o la prestazione di servizi ai sensi

salvaguardare la competitività del mercato italiano del credito al consumo e avuto riguardo alle peculiarità del contesto nazionale;

f) individuare i soggetti che possono prestare i servizi di consulenza sul debito previsti dall'articolo 36 della direttiva (UE) 2023/2225, definendo le caratteristiche, le modalità di prestazione di tali servizi e le eventuali spese limitate a carico dei consumatori, tenendo conto, in particolare, dell'obiettivo di assicurare un servizio indipendente e di elevata qualità;

g) nell'attuazione dell'articolo 37 (che disciplina l'abilitazione, registrazione e vigilanza degli enti non creditizi e degli istituti non di pagamento) della direttiva (UE) 2023/2225, incluso l'eventuale esercizio dell'opzione normativa ivi prevista, definire le caratteristiche del sistema di abilitazione, registrazione e vigilanza degli enti non creditizi e degli istituti non di pagamento, anche valutando l'opportunità di attribuire compiti di controllo ad autorità dotate di indipendenza e competenti a esercitare le attività di vigilanza, nonché valutando l'adeguatezza del perimetro dell'attività riservata agli intermediari del credito e delle relative esenzioni, al fine di garantire idonei livelli di professionalità dei soggetti che entrano in contatto con il pubblico, e assicurare la coerenza e l'efficacia complessiva del sistema di protezione dei consumatori, l'efficiente funzionamento del mercato e la proporzionalità degli oneri per gli operatori;

h) conformemente all'articolo 44 (Sanzioni) della direttiva (UE) 2023/2225, valutare le opportune modifiche alla disciplina delle sanzioni di cui ai titoli VI-*bis* e VIII del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, in modo da prevedere sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi derivanti dalla direttiva (UE) 2023/2225 e dalle relative disposizioni nazionali di attuazione, ivi comprese le modalità di riscossione delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 128-*duodecies*, comma 1, lettera *a-bis*), del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993;

i) prevedere le opportune disposizioni transitorie, in linea con quanto previsto dall'articolo 47 (Abrogazioni e disposizioni transitorie) della direttiva (UE) 2023/2225;

l) apportare tutte le abrogazioni, modificazioni e integrazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea o di natura secondaria, ivi compreso, se del caso, il codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, al fine di assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo e con le disposizioni del regolamento (UE) 2017/2394.

Il comma 2 impone che dall'attuazione del presente articolo non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT, dopo aver sintetizzato il contenuto dell'articolo, afferma che tutte le autorità di vigilanza provvederanno autonomamente, con forme di autofinanziamento, attraverso le contribuzioni dei soggetti vigilati, alla copertura dei costi derivanti dalle attività svolte. Tanto con riferimento sia alle autorità diverse dalla Banca d'Italia indicate nel comma 1, lettera b), che a quelle eventualmente individuate in forza della delega contenuta alla successiva lettera g).

Le previsioni in discorso e quelle contenute nel rispettivo decreto delegato non comporteranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in coerenza con la espressa previsione contenuta nella delega.

La Rel. III. chiarisce che la direttiva da attuare (c.d. *Second Consumer Credit Directive*, o CCD2) aumenta innanzitutto il livello di armonizzazione delle norme che

dell'articolo 2, punto 7), della direttiva 2011/83/UE, tale esclusione dall'ambito di applicazione della presente direttiva si applica solo se sono soddisfatte ulteriori specifiche condizioni.

regolano il credito al consumo, al fine di garantire che tutti i consumatori dell'Unione possano fruire di un livello elevato ed equivalente di tutela dei loro interessi e di creare un mercato interno ben funzionante. Quali principali linee guida, la direttiva CCD2 prevede di:

- i) estendere la tutela del consumatore ampliando l'ambito di applicazione della CCD;
- ii) garantire che i mutuatari abbiano un facile accesso a tutte le informazioni e siano informati sul costo totale del credito;
- iii) stabilire norme pubblicitarie più rigorose per ridurre il credito abusivo ai consumatori sovra-indebitati e misure efficaci contro i prezzi eccessivi;
- iv) imporre ai finanziatori procedure di valutazione del merito creditizio, al fine di valutare se i consumatori possono effettivamente rimborsare il loro credito.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, atteso che la disciplina sostanziale da attuare riguarda rapporti fra soggetti privati, e che l'attività di vigilanza e controllo viene in linea di massima demandata a soggetti anch'essi estranei al comparto delle PP.AA. (Banca d'Italia e organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (lettera b)) oppure, qualora attribuita a una P.A. (possibilità derivante dalla lettera g)), resta assoggettata al principio generale per cui i relativi costi sono sostenuti dai soggetti controllati, attraverso il pagamento di tariffe opportunamente definite per la copertura dei costi di vigilanza e controllo, non vi sono osservazioni.

Articolo 4

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2011/83/UE per quanto riguarda i contratti di servizi finanziari conclusi a distanza e abroga la direttiva 2002/65/CE)

L'articolo reca l'illustrazione dei principi e dei criteri direttivi specifici che il Governo è tenuto ad osservare nel recepimento della direttiva (UE) 2023/2673, che semplifica la normativa esistente in materia di contratti di servizi finanziari conclusi a distanza, aumentando la protezione dei consumatori e creando condizioni di parità per i servizi finanziari conclusi *online*, via telefono o mediante altre forme di *marketing* a distanza. Nello specifico si tratta di:

- a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al codice del consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206), le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della richiamata direttiva (UE) 2023/2673;
- b) coordinare le disposizioni del codice del consumo con le disposizioni vigenti in materia di assicurazioni e di servizi bancari e finanziari e, in particolare, con le disposizioni, rispettivamente:
 - 1) del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 2) del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria cui al

decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché con la disciplina in materia di servizi di investimento e di previdenza complementare;

- c) confermare l'attribuzione alle autorità di vigilanza dei settori bancario, finanziario, assicurativo e della previdenza complementare, ciascuna per le rispettive competenze, dei poteri di controllo e sanzionatori volti ad assicurare il rispetto delle disposizioni introdotte in attuazione della direttiva (UE) 2023/2673;
- d) esercitare, al fine di una maggior tutela per il consumatore, l'opzione di cui all'articolo 16-*bis*, paragrafo 9, della direttiva 2011/83/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, introdotto dalla direttiva (UE) 2023/2673, che consente di adottare o mantenere disposizioni più rigorose in materia di informazioni precontrattuali, anche in considerazione della diversa tipologia di servizi finanziari offerti;
- e) esercitare l'opzione di cui all'articolo 16-*quater*, paragrafo 2, della direttiva 2011/83/UE, introdotto dalla direttiva (UE) 2023/2673, ai sensi del quale gli Stati membri possono prevedere che i consumatori non siano tenuti a pagare alcun importo allorché recedano da un contratto di assicurazione;
- f) esercitare l'opzione di cui all'articolo 16-*quinqües*, paragrafo 2, della direttiva 2011/83/UE, introdotto dalla direttiva (UE) 2023/2673, ai sensi del quale gli Stati membri possono precisare modalità e portata della comunicazione delle spiegazioni adeguate, adattandole al contesto, al destinatario e alla natura del servizio finanziario offerto;
- g) assicurare il coordinamento tra l'articolo 144-*bis*, in materia di cooperazione tra le autorità nazionali per la tutela dei consumatori, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, e le disposizioni adottate per il recepimento delle direttive (UE) 2023/2225 e 2023/2673, nonché con le disposizioni del regolamento (UE) 2017/2394;
- h) apportare tutte le abrogazioni, modificazioni e integrazioni necessarie alle disposizioni: 1) del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo n. 385 del 1993); 2) del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998); 3) del Codice delle assicurazioni private (decreto legislativo n. 209 del 2005); 4) vigenti, anche di derivazione europea o di natura secondaria, al fine di assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo.

Il comma 2 reca la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione dell'articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT conferma che la disposizione reca i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2023/2673, che modifica la direttiva 2011/83/UE per quanto riguarda i contratti di servizi finanziari conclusi a distanza e abroga la direttiva 2002/65/CE.

La richiamata direttiva mira ad affrontare le nuove sfide determinate dai rapidi sviluppi del mercato dei servizi finanziari connessi alla digitalizzazione e non previsti al momento dell'adozione della direttiva 2002/65/CE. In questo quadro, il nuovo intervento del legislatore eurounitario continua a svolgere la funzione di «rete di sicurezza», già ricoperta dalla direttiva 2002/65/CE, applicandosi nei casi che non rientrano nell'applicazione di norme di settore relative alle varie tipologie di servizi finanziari, al fine di contribuire ad assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori.

Al riguardo, l'applicazione della nuova direttiva garantisce l'armonizzazione normativa a vantaggio dei consumatori e dei professionisti. I criteri proposti permettono l'adeguamento del codice del consumo - in quanto sede dell'attuazione della direttiva 2011/83 che la direttiva oggetto di recepimento modifica - al fine di incorporare anche tutte le modifiche necessarie al coordinamento con le disposizioni vigenti in materia di assicurazioni, di servizi bancari e finanziari, in materia di servizi di investimento e di previdenza complementare.

Il Governo è, altresì, delegato ad adottare le modificazioni alle disposizioni di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria e al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private.

Gli stessi criteri permettono di confermare l'attribuzione alle autorità di vigilanza dei settori bancario, finanziario, assicurativo e della previdenza complementare, ciascuna per le rispettive competenze, dei poteri di controllo, sanzionatori nonché degli altri poteri previsti in particolare dal regolamento (UE) 2017/2394 (c.d. "enforcement").

Sulla base di una consultazione preliminare, ancorché informale, delle autorità maggiormente coinvolte, i criteri consentono, inoltre, di esercitare le opzioni previste volte a:

- ✓ adottare o mantenere disposizioni più rigorose in materia di informazioni precontrattuali, anche in considerazione della diversa tipologia di servizi finanziari offerti;
- ✓ prevedere che i consumatori non siano tenuti a pagare alcun importo allorché recedono da un contratto di assicurazione;
- ✓ precisare modalità e portata della comunicazione delle spiegazioni adeguate, adattandole al contesto, al destinatario e alla natura del servizio finanziario offerto.

Nello specifico, con il comma 1 si effettua il rinvio di rito alle disposizioni di cui alla legge n. 234/2012 e si delega il Governo:

- alla lettera a) ad apportare alla normativa vigente e, in particolare, al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - codice del consumo, le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni necessarie al corretto ed integrale recepimento della direttiva (UE) 2023/2673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023;
- alla lettera b) a coordinare le disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - codice del consumo, con le disposizioni vigenti in materia di assicurazioni e di servizi bancari e finanziari e, in particolare, con le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private, con le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, con le disposizioni di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - Testo unico delle disposizioni in

materia di intermediazione finanziaria, nonché con la disciplina in materia di servizi di investimento e di previdenza complementare;

- alla lettera c) a confermare l'attribuzione alle autorità di vigilanza dei settori bancario, finanziario, assicurativo e della previdenza complementare, ciascuna per le rispettive competenze, dei poteri di controllo e sanzionatori volti ad assicurare il rispetto delle disposizioni introdotte in attuazione della direttiva (UE) 2023/2673;
- alla lettera d) ad esercitare, al fine di una maggior tutela per il consumatore, l'opzione di cui all'articolo 16-*bis*, paragrafo 9, della direttiva 2011/83/UE come modificata dalla direttiva (UE) 2023/2673, che consente di adottare o mantenere disposizioni più rigorose in materia di informazioni precontrattuali, anche in considerazione della diversa tipologia di servizi finanziari offerti;
- alla lettera e) ad esercitare l'opzione di cui all'articolo 16-*quater*, paragrafo 2, della direttiva 2011/83/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2023/2673, in base al quale gli Stati membri possono prevedere che i consumatori non siano tenuti a pagare alcun importo allorché recedono da un contratto di assicurazione;
- alla lettera f) ad esercitare l'opzione di cui all'articolo 16-*quinquies*, paragrafo 2, della direttiva 2011/83/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2023/2673, in base al quale gli Stati membri possono precisare modalità e portata della comunicazione delle spiegazioni adeguate, adattandole al contesto, al destinatario e alla natura del servizio finanziario offerto;
- alla lettera g) ad assicurare il miglior coordinamento tra l'articolo 144-*bis* del codice del consumo e le disposizioni adottate per il recepimento delle direttive (UE) 2023/2225 e 2023/2673, nonché con le disposizioni del regolamento (UE) 2017/2394, e apportare le conseguenti modifiche di coordinamento con le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 -Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria e di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private;
- alla lettera h) ad apportare tutte le abrogazioni, modificazioni e integrazioni necessarie alle disposizioni di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché ad ogni altra disposizione vigente, anche di derivazione europea o di natura secondaria, al fine di assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo.

Il comma 2 prevede che dall'attuazione dell'articolo in esame non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ritiene che l'assenza di un impatto finanziario derivi dalla circostanza che il recepimento della direttiva può attuarsi mediante l'utilizzo delle risorse e dei mezzi organizzativi disponibili a legislazione vigente. In particolare, evidenzia che le disposizioni che confermano la competenza alle autorità di vigilanza non comportano l'attribuzione di nuove funzioni, poiché le attività

corrispondono a quelle già svolte; pertanto, non si hanno effetti dal punto di vista finanziario sulla finanza pubblica. Parimenti, le altre disposizioni hanno carattere ordinamentale e quindi non comportano ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, si prende atto di quanto evidenziato dalla RT che dall'attuazione dell'articolo in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica².

Articoli 5 e 7

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali (Art. 5); Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali (Art. 7))

L'articolo 5 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, al fine di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2023/1544, recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali.

In particolare, il comma 1 stabilisce che, nell'esercizio della delega, il Governo è tenuto ad osservare, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012 (per cui si veda l'articolo 1 del provvedimento in esame, a cui si rinvia), i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) prevedere sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate per la violazione delle disposizioni indicate nell'articolo 5 della direttiva (UE) 2023/1544, anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
- b) individuare una o più autorità quale autorità centrale, ai fini e per gli effetti dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2023/1544;
- c) prevedere la competenza del Ministero della giustizia per la comunicazione di cui all'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2023/1544;
- d) apportare ogni ulteriore opportuna modifica alle norme dell'ordinamento interno, al fine di armonizzare il quadro giuridico nazionale e di favorire il più efficace perseguimento delle finalità della direttiva (UE) 2023/1544, anche attraverso l'abrogazione delle disposizioni con essa incompatibili.

² Si ricorda che per quanto concerne il settore bancario, finanziario, assicurativo e della previdenza complementare, le Autorità di settore sono la Banca d'Italia, la Consob, l'IVASS e la COVIP, che non rientrano tra le PA a fini di contabilità nazionale. Cfr. ISTAT, Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. (Legge di contabilità e di finanza pubblica), sul sito *internet* dell'ente.

Il comma 2 prevede che dall'attuazione dell'articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 7 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, al fine di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1543, relativo agli ordini europei di produzione e di conservazione delle prove elettroniche nei procedimenti penali.

In particolare, il comma 1 dispone una delega al Governo, da esercitare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, al fine di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023.

Il comma 2 stabilisce che, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) individuare le autorità competenti e le procedure per l'emissione, la convalida e la trasmissione degli ordini di produzione (EPOC) e degli ordini di conservazione (EPOC-PR);
- b) coordinare le disposizioni nazionali alle previsioni del regolamento al fine di consentire agli organi di polizia giudiziaria di emettere ordini europei di produzione in casi di emergenza;
- c) prevedere che il Ministero della giustizia sia responsabile della trasmissione amministrativa dei certificati di ordini europei di conservazione e di produzione;
- d) prevedere, in ogni caso, che copia dei certificati sia trasmessa al Procuratore nazionale antimafia se si riferiscono a procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale, e al Procuratore generale presso la Corte di appello, se si riferiscono ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale;
- e) individuare le autorità giudiziarie competenti a ricevere le notifiche nell'ambito della speciale procedura di notifica di cui all'articolo 8 del regolamento;
- f) disciplinare, in applicazione dell'articolo 13 del regolamento, le modalità di informazione della persona i cui dati sono richiesti, definendo altresì i casi in cui l'autorità di emissione può ritardare od omettere detta informazione;
- g) prevedere sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate in caso di inadempimento;
- h) individuare le procedure e le autorità competenti per l'irrogazione delle sanzioni, prevedendo per i destinatari della sanzione un ricorso giurisdizionale effettivo;
- i) individuare le autorità competenti per le procedure di esecuzione dell'ordine, conformemente a quanto previsto dall'articolo 16 del regolamento;
- l) individuare l'organo giurisdizionale competente e le procedure per il riesame delle obiezioni motivate dei destinatari degli ordini, secondo quanto previsto dall'articolo 17 del regolamento;
- m) prevedere, in conformità all'articolo 18 del regolamento, mezzi di impugnazione effettivi a tutela della persona i cui dati sono stati richiesti;
- n) provvedere all'adozione delle misure necessarie a garantire la piena funzionalità del sistema informatico nazionale per lo scambio di certificati e alla creazione dei punti di accesso al sistema informatico decentrato;
- o) prevedere quali siano le lingue dell'Unione accettate per la trasmissione degli ordini, conformemente a quanto previsto dall'articolo 27 del regolamento;
- p) prevedere che le autorità competenti trasmettano periodicamente al Ministero della giustizia dati ai fini del monitoraggio previsto dall'articolo 28 del regolamento;
- q) prevedere la competenza del Ministero della giustizia per l'elaborazione dei dati di monitoraggio a fini statistici;

- r) apportare ogni ulteriore opportuna modifica normativa necessaria ad adeguare l'ordinamento nazionale alle previsioni del regolamento.

Il comma 3 autorizza la spesa di euro 2.145.412 per l'anno 2025 e di euro 225.840 annui a decorrere dall'anno 2026 per l'attuazione di quanto previsto dal comma 2, lettera n).

Il comma 4 fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dispone che dall'attuazione delle restanti disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT con riferimento all'articolo 5 rimanda all'articolo 7, dal momento che la direttiva UE 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023 e il regolamento (UE) 2023/1543 costituiscono un pacchetto unico presentato dalla Commissione europea nel 2018 e approvato a luglio del 2023.

Riguardo ai principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2023/1544 di cui all'articolo 5, comma 1, (lett. a-d), si prevede che gli obblighi imposti ai prestatori di servizi possono assumere diverse forme: per esempio, ricevere da un pubblico ministero o da un giudice, nell'ambito di un procedimento penale, un ordine che comporta conseguenze giuridiche, fornire i dati necessari in tali procedimenti penali, adottare misure per la conservazione di dati nei procedimenti penali o essere destinatario di una procedura di esecuzione in caso di mancato rispetto degli obblighi.

A causa delle loro politiche commerciali e territoriali, i prestatori di servizi possono incontrare difficoltà nell'ottemperare a tali diversi tipi di richieste e, proprio per tale motivo, è necessario che vengano dettati principi di delega che consentano di adeguare la normativa nazionale alle previsioni della direttiva, ivi compresa l'ipotesi di sanzioni adeguate e proporzionate per i service providers che non ottemperino agli obblighi imposti. Inoltre, la delega in esame individua una o più autorità centrali per garantire l'applicazione in maniera coerente e proporzionata della normativa europea ed il Ministero della giustizia come autorità competente per i contatti e le comunicazioni con la Commissione europea.

L'intervento è teso all'efficientamento del sistema di interscambio e conservazione dei dati (quali, e-mail, sms o contenuti provenienti dalle applicazioni di messaggistica, contenuti audiovisivi, informazioni sull'*account online* degli utenti) per la repressione dei crimini, commessi in qualsiasi stato dell'Unione europea.

Per gli aspetti di competenza dell'Amministrazione della giustizia, rappresenta l'assenza di oneri aggiuntivi, in quanto gli oneri di individuazione dei responsabili legali degli stabilimenti e di adeguamento dei sistemi informatici e di comunicazione grava sui singoli *providers*, mentre si segnala che le attività giudiziarie previste rientrano tra gli adempimenti di natura istituzionale ordinariamente espletati dagli uffici giudiziari, compresi gli uffici della DNA e DDA, e sono fronteggiabili nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio dell'amministrazione giudiziaria destinati al funzionamento degli uffici giudiziari, mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Segnala, ad ogni modo, gli effetti positivi della norma qui esaminata in considerazione dell'istituzione delle nuove sanzioni penali, attualmente non previste nell'ambito dell'ordinamento nazionale, adeguate e proporzionate all'entità delle violazioni commesse dai *service providers* le quali, attesa la qualificazione dei medesimi come enti provvisti di personalità giuridica di diritto privato, saranno di natura pecuniaria in correlazione alle quote societarie da ciascuno possedute. Tali sanzioni, pertanto, sono suscettibili di apportare un incremento del gettito d'entrata dell'Erario, con effetti positivi sulla finanza pubblica, sebbene allo stato difficilmente quantificabili.

Sull'articolo 7 riferisce che le disposizioni che vengono esaminate in questa sede costituiscono un pacchetto unico presentato dalla Commissione europea nel 2018 ed approvato a luglio del 2023 (regolamento (UE) 1543 e direttiva (UE) 1544 del 2023), al fine di rendere più rapido il processo di messa in sicurezza e acquisizione di prove digitali detenute da prestatori di servizi stabiliti o rappresentati nella giurisdizione di un altro Stato membro, prevedendo la trasmissione del provvedimento penale di conservazione o acquisizione della *e-evidence* direttamente dall'autorità nazionale richiedente al rappresentante legale designato dal *service provider* sul territorio europeo, con obbligo per quest'ultimo di ottemperare consegnandole direttamente i dati, salva la sussistenza di specifici e tassativi motivi che lo impediscano e senza poter opporre ragioni legate al luogo di conservazione dei dati.

Per quanto riguarda i principi e i criteri di cui all'articolo 7, il regolamento (UE) 2023/1543 consente alle autorità di accedere ai dati conservati a prescindere dal luogo in cui si trovano, attraverso l'emissione di ordini di produzione e conservazione di prove elettroniche. A fronte dell'ordine, il fornitore di servizi o il suo rappresentante legale in un altro Stato membro sono obbligati a rispondere celermente e, in caso di emergenza, nel giro di poche ore. In questo modo si accorceranno i tempi, considerato che oggi un'ordinanza europea di indagine è eseguibile in 120 giorni ed una procedura di assistenza giudiziaria richiede in media 10 mesi. Destinatari dell'ordine potranno essere persone fisiche o giuridiche che forniscono: una o più categorie di servizi di comunicazione elettronica; nomi di dominio *internet* e numerazione Ip; assegnazione di indirizzi Ip; servizi di registri di nomi di dominio; altri servizi della società dell'informazione, che consentono ai loro utenti di comunicare fra di loro oppure rendono possibile la conservazione o il trattamento di dati, per conto degli utenti ai quali è fornito il servizio, quando la conservazione dei dati è una componente propria del servizio fornito all'utente.

La polizia e le autorità giudiziarie degli Stati membri potranno inoltre richiedere un'ordinanza europea di conservazione, imponendo ad un fornitore di servizi o al suo rappresentante legale in un altro Stato membro la conservazione di dati specifici, in vista di una successiva richiesta di produzione di dati attraverso l'assistenza giudiziaria, un'ordinanza europea di indagine o un'ordinanza europea di produzione.

La realizzazione del sistema di interscambio deve, logicamente, attenersi ad una serie di criteri e principi che vengono fissati nei vari punti (lettere a-r) della disposizione qui esaminata.

Pertanto, evidenzia che alle lettere a) e b) vengono dettati i criteri e le competenze di azione delle autorità che emettono gli ordini di produzione (EPOC) e gli ordini di conservazione (EPOC-PR), in conformità a quanto previsto agli articoli 4 e 5 del Regolamento 2023/1543 UE.

In ordine generale, prevede che gli ordini di produzione riguardanti dati relativi alle operazioni o al contenuto, atteso il loro carattere maggiormente invasivo della libertà personale e potenzialmente lesivo di diritti fondamentali, debbano essere emessi o autorizzati da un giudice o da un organo giurisdizionale o da un giudice addetto alle investigazioni (giudice per le indagini preliminari), mentre quelli riguardanti i dati relativi agli abbonati o agli accessi possono essere emessi o autorizzati anche da un pubblico ministero. Quanto, invece, agli ordini di conservazione, considerata la loro mera finalità di “congelamento” del dato informatico, possono essere emessi o autorizzati da un’ autorità giudicante, nonché da un pubblico ministero; mentre, nei casi di emergenza in cui è ammessa l’ emissione degli ordini senza preventiva autorizzazione, anche da parte dell’ organo di polizia di sicurezza, salvo successiva convalida da parte dell’ autorità giudiziaria.

La lettera c) prevede, nei casi di cui all’ articolo 4, paragrafo 5, del regolamento, che quando ne faccia richiesta un’ autorità competente, il Ministero della giustizia è responsabile della trasmissione amministrativa dei certificati contenenti gli ordini di produzione e di conservazione, nonché agli ulteriori adempimenti specificati nell’ articolo 4, paragrafo 6, del Regolamento UE, quali le notifiche, la ricezione dei dati e delle notifiche, la trasmissione dell’ altra corrispondenza ufficiale relativa a tali certificati od ordini. Riguardo a tale flusso informativo rinvia, per la descrizione della previsione di tutto l’ apparato di informazione e comunicazione dei provvedimenti e dei dati in essi contenuti, nonché per la valutazione degli effetti finanziari, a quanto esposto riguardo alla successiva lettera n).

La lettera d) prevede, poi, la trasmissione dei certificati in esame anche al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, per i delitti di cui all’ articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale, e al Procuratore generale presso la Corte di appello, per i delitti di cui all’ articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale. Tale trasmissione dei certificati in esame ripercorre una prassi già consolidata presso gli uffici giudiziari, che espletano tale compito, per via telematica, usufruendo degli stanziamenti disponibili a legislazione vigente e con le risorse umane e strumentali attualmente presenti.

I criteri di delega contenuti alle lettere dalla e) alla m) riguardano materie ordinamentali e/o procedurali (quali l’ identificazione delle autorità competenti per la ricezione di un ordine europeo di produzione e di un EPOC o di un ordine europeo di conservazione e di un EPPOC-PR trasmessi dall’ autorità di emissione ai fini della notifica ed esecuzione in conformità al regolamento (UE) 2023/1543, le modalità di informazione dell’ interessato, la previsione di sanzioni efficaci e dissuasive di comportamenti omissivi o non tempestivi ovvero contrari alle finalità di produzione dei dati e conservazione dei medesimi, la previsione di sanzioni amministrative, l’ organo

giurisdizionale competente alle procedure di riesame delle obiezioni presentate dai prestatori di servizi e i mezzi d'impugnazione a tutela della persona, di cui sono stati richiesti i dati), così come quelli alle lettere o) e r), e non sono suscettibili di determinare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

La lettera p) prevede, poi, che le autorità giudiziarie nazionali periodicamente informino, per il monitoraggio dei dati a fini statistici, il Ministero della giustizia degli EPOC e degli EPOC-PR, cioè degli ordini europei di produzione e degli ordini europei di conservazione ricevuti o trasmessi e che il Ministero della giustizia, ai sensi della previsione contenuta nell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento UE, raccolga ed elabori annualmente tali dati a livello statistico, per trasmetterli, ai fini del monitoraggio di cui si è detto alla lettera p), alla Commissione europea (lettera q).

Segnala che, per quanto riguarda il flusso informatico dei dati dagli uffici giudiziari, gli adempimenti vengono espletati senza aggravio di oneri per la finanza pubblica, atteso che si tratta di una forma di comunicazione che è già ampiamente realizzata tra gli uffici giudiziari, che svolgono gli adempimenti a livello istituzionale attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, mentre per la trasmissione dei dati statistici previsti per il monitoraggio che esegue, a livello unitario su tutti gli Stati membri, la Commissione europea, rinvia al quadro complessivo delle risorse descritte alla lettera n), secondo cui si prevede di adottare, anche attraverso regolamenti e atti amministrativi, le disposizioni necessarie a garantire il tempestivo e completo adempimento degli obblighi previsti a carico degli Stati membri dal Capo V del regolamento (UE) 2023/1543 in relazione al funzionamento e all'adattamento del sistema informatico nazionale e alla creazione dei punti di accesso al sistema informatico decentrato.

L'intervento prevista alla lettera n) ha l'obiettivo di sviluppare efficaci misure per ottenere e conservare prove elettroniche in quanto risultano sempre più importanti per le indagini e i procedimenti penali all'interno dell'Unione. Per combattere la criminalità sono essenziali meccanismi efficaci per l'ottenimento di prove elettroniche, e tali meccanismi dovrebbero essere soggetti a condizioni e garanzie per assicurare il pieno rispetto dei diritti fondamentali e dei principi riconosciuti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea (TUE) e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»), in particolare i principi di necessità e proporzionalità e i diritti al giusto processo, alla protezione della vita privata e dei dati personali e alla riservatezza delle comunicazioni.

Al fine di consentire quindi una comunicazione efficiente e sicura tra le autorità competenti, è indispensabile nell'ambito della giustizia elettronica che lo scambio di dati *online* avvenga tramite sistema informatico decentrato, che a sua volta comprende l'adeguamento dei sistemi informatici degli Stati membri e delle agenzie e degli organi dell'Unione, soprattutto per quanto riguarda i punti di accesso interoperabili attraverso i quali tali sistemi sono interconnessi. Ciò comporta come evidenziato sopra che ciascun Stato membro adegui il proprio sistema informatizzato al fine di consentire la

connettività digitale tra i sistemi giuridici nazionali e quelli degli Stati membri dell'Unione europea.

In particolare, l'articolo 23 del regolamento (UE) 2023/1543 prevede che ciascuno Stato membro sostiene i costi di installazione, funzionamento e manutenzione dei punti di accesso al sistema informatico decentrato per i quali lo Stato membro è responsabile e sostiene, altresì, i costi della creazione e dell'adattamento dei suoi sistemi informatici nazionali pertinenti per renderli interoperabili con i punti di accesso, nonché i costi di gestione, funzionamento e manutenzione di tali sistemi. Per l'attuazione della citata disposizione occorre, quindi, quantificare eventuali oneri che l'amministrazione della giustizia dovrà sostenere, in qualità di Stato membro, al fine di realizzare quel sistema informatizzato per lo scambio elettronico transfrontaliero di dati nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale.

Al riguardo la RT afferma che è stata richiesta un'analisi tecnico-economica alla Direzione generale sistemi informativi automatizzati del Dipartimento per la transizione digitale, l'analisi statistica e le politiche di coesione, al fine di quantificare gli oneri relativi all'attuazione di quanto previsto dal citato articolo 23.

Il documento di sintesi ha fornito una analisi puntuale delle voci di costo relative all'installazione, funzionamento e manutenzione di tutte le componenti necessarie per i due casi d'uso di seguito indicati, partendo dal presupposto che il sistema decentrato a cui fa riferimento il regolamento europeo è *e-CODEX* e nello specifico disciplina due dei numerosi casi d'uso di *e-CODEX: European Production Order (EPOC) e European Preservation Order (EPOC-PR)*.

Evidenzia, inoltre, che *e-Codex* è un sistema decentrato il cui sviluppo e manutenzione evolutiva è a carico ad eu-LISA, mentre l'installazione e la manutenzione (adeguativa) dei punti di accesso nazionali, che sono appunto decentrati (*Gateway e Connector*), rimane a carico dei singoli Stati Membri collegati.

Altra premessa evidenziata dalla competente articolazione ministeriale per lo studio di fattibilità dei costi del presente intervento, sta nel fatto che il *software* di implementazione di riferimento ad oggi non è stato realizzato, essendo il sopracitato regolamento stato pubblicato su GUUE recentemente (28.07.2023). Pone pertanto in evidenza la necessità che i fondi eventualmente destinati alle attività dovranno essere vincolati alla disponibilità del *software* di implementazione di riferimento ed utilizzabili eventualmente anche dopo l'anno 2024.

Stima del costo del punto di accesso

La stima dei costi riportata nel successivo prospetto è relativa alle attività di installazione, funzionamento e manutenzione di soli *Gateway e Connector* per ciascun caso d'uso previsto dal regolamento in oggetto (rif. art. 23 comma 1 del regolamento):

STIMA COSTI DEL PUNTO DI ACCESSO		
Attività	Costo in euro anno 2025	Costo in euro anno 2026 e a regime
1. Installazione	20.000	0
2. Funzionamento	30.000	30.000
3. Manutenzione	6.000	6.000
TOTALE	56.000	36.000

I costi del precedente prospetto sono stimati a partire da una valutazione sulla media delle tariffe previste dai principali accordi quadro CONSIP applicabili, in relazione alle tipologie di attività previste dall'art. 23, comma 1.

La stima del costo (IVA esclusa e con contingenza al 30%), per ciascun caso d'uso, si basa sui seguenti assunti:

Costo di installazione per caso d'uso, da sostenere solo il primo anno. Il costo pari ad euro 19.800 arrotondato ad euro 20.000, si basa su una tariffa media stimata di ca. 330,00 €/giornata per 20 giornate lavorative per tre unità di personale;

Costo di funzionamento (conduzione operativa), da sostenere ogni anno. Il costo pari ad euro 29.700 arrotondato ad euro 30.000, si basa su una tariffa media stimata di ca. 330,00 €/giornata per 45 giornate lavorative per due unità di personale;

Costo di manutenzione adeguativa, da sostenere ogni anno, pari a ca. il 30% del costo sostenuto per l'installazione iniziale.

Stima dei costi per la *Reference Implementation* (RI)

Ipotizza di usufruire del *software* di implementazione di riferimento (RI – *Reference Implementation*), pertanto vanno considerati i costi di installazione, funzionamento e manutenzione di questo *software* presso i CED ministeriali.

Precisa che per la stima dei costi, essendo al momento indisponibile il *software* di implementazione di riferimento per EPOC e EPOC – PR, si è ritenuto di utilizzare un altro *software* di implementazione di riferimento che è quello relativo ai casi d'uso di e-EDES – infrastruttura standard a tre livelli - ipotizzando che ogni ambiente del *software* consisterà in 25 macchine virtuali. Si riporta di seguito il prospetto riepilogativo dei costi relativi alla RI:

REFERENCE IMPLEMENTATION		
Attività per messa in esercizio RI EPOC e EPOC – PR	Costo in euro anno 2025	Costo in euro anno 2026 e a regime
1. Installazione	80.000	0
2. Funzionamento	120.000	120.000
3. Manutenzione	24.000	24.000
TOTALE	224.000	144.000

Stima dei costi per le risorse *hardware* e *software*

La RT considera per questa stima i costi dell'*hardware* (*server*, *repository storage*, apparati di *networking*) e i costi del *software* di base (Sistema operativo, DBMS,

software di virtualizzazione, sistema di *backup*), ipotizzando un'infrastruttura fisica di produzione, una di *Disaster & Recovery* e una di *backup*.

A titolo esemplificativo riporta i prospetti relativi alle stime dei costi ipotizzati per gli interventi *hardware* e *software* sopra descritti, nonché le fonti di riferimento per la proiezione di tali costi quali convenzione Consip, ordini diretti di acquisto, appalto specifico indetto dal Ministero della giustizia e bandi di gara a procedura aperta:

INFRASTRUTTURA DI PRODUZIONE				
Costi hardware e software	N. apparati	Costo unitario	Costo in euro Anno 2025	Costo in euro anno 2026 e a regime
<i>Hardware</i>				
<i>Server</i>	8	18.076	144.608	
<i>Storage</i>		140.917,00	140.917,00	
<i>Apparati networking</i>	2	44.000,00	88.000,00	
<i>Software</i>				
Sistema operativo	8	865,00	6.920,00	6.920,00
DBMS	2	31.535,75	63.071,50	6.000,00
Software di virtualizzazione	448	266,97	119.602,56	
<i>Middleware</i>	5	25.917,37	129.586,85	
TOTALE			692.705,91	12.920,00

INFRASTRUTTURA DI DISASTER RECOVERY				
Costi hardware e software	N. apparati	Costo unitario	Costo in euro Anno 2025	Costo in euro anno 2026 e a regime
<i>Hardware</i>				
<i>Server</i>	8	18.076,00	144.608,00	
<i>Storage</i>		<u>140.917,00</u>	140.917,00	
<i>Apparati networking</i>	2	44.000,00	88.000,00	
<i>Software</i>				
Sistema operativo	8	865,00	6.920,00	6.920
DBMS	2	31.535,75	63.071,50	6.000
Software di virtualizzazione	448	266,97	119.602,56	
<i>Middleware</i>	5	25.917,37	129.586,85	
TOTALE			692.705,91	12.920,00 €

INFRASTRUTTURA BACKUP		
Costi hardware e software	Costo in euro anno 2025	Costo per Anno successivo
<i>Hardware</i>		
<i>Appliance Veritas 5250 336TB</i>	90.000	
<i>Software</i>		
<i>Software Netbackup</i>	140.000	
TOTALE [1]	230.000	

Esiste anche l'esigenza di integrare il sistema informativo nazionale in quanto i casi d'uso EPOC e EPOC – PR prevedono alcune informazioni da inserire nei *form* di ordine da inviare agli altri Stati membri. Alcuni dati, come ad esempio l'utente indagato oggetto dell'ordine di produzione o conservazione delle prove elettroniche, possono essere

estratti dal sistema informativo nazionale SICP. I costi di integrazione tra il SICP e la RI sono a carico degli Stati membri, come indicato all'art. 23 comma 1.

Sulla base di analoga esperienza di estrazione dati realizzata per il sistema del casellario europeo ECRIS, vengono riportati i costi previsti per l'integrazione di SICP con la *reference implementation*:

COSTI INTEGRAZIONE SICP E REFERENCE IMPLEMENTATION		
Attività per integrazione SICP e RI EPOC e EPOC – PR	Costo in euro Anno 2025	Costo in euro anno 2026 e a regime
Sviluppo integrazione software	250.000	0
Manutenzione integrazione software	0	20.000
TOTALE	250.000	20.000

Gli oneri relativi ai costi per le attività di installazione, funzionamento e manutenzione dei sistemi di accesso al sistema informatico decentrato per le quali ciascun Stato membro è responsabile, vengono riepilogati nel prospetto seguente:

RIEPILOGO COSTI TOTALE INTERVENTO		
	2025	2026
Punto di accesso	56.000	36.000
<i>Reference implementation</i>	224.000	144.000
<i>Hardware e software produzione</i>	692.706	12.920
<i>Hardware e software DR</i>	692.706	12.920
<i>Hardware e software backup</i>	230.000	
<i>Integrazione SW</i>	250.000	20.000
TOTALE	2.145.412	225.840

Rileva che per l'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera n), è prevista specifica autorizzazione di spesa pari ad euro 2.145.412 per l'anno 2025 e ad euro 225.840 a decorrere dall'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Fatto salvo quanto suesposto, dall'attuazione delle restanti disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Segnala, ad ogni modo, anche in relazione al presente articolo, gli effetti positivi della norma esaminata in considerazione dell'istituzione delle nuove sanzioni penali, attualmente non previste nell'ambito dell'ordinamento nazionale, adeguate e proporzionate all'entità delle violazioni commesse dai *service providers* le quali, attesa la qualificazione dei medesimi come enti provvisti di personalità giuridica di diritto privato, saranno di natura pecuniaria in correlazione alle quote societarie da ciascuno possedute. Tali sanzioni, pertanto, sono suscettibili di apportare un incremento del

gettito d'entrata dell'Erario, con effetti positivi sulla finanza pubblica, sebbene allo stato difficilmente quantificabili.

Il prospetto riepilogativo ignora le norme relative all'articolo 5. In relazione all'articolo 7 ascrive alle disposizioni i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica, in conto maggiori/minori spese correnti e maggiori spese in conto capitale:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione		e/s		Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto					
					2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027		
2, lett. n)	Installazione	dei sistemi di accesso al sistema informatico decentrato così come previsto dall'art. 23 del regolamento (UE) 2023/1543	S	K		2,0					2,0					2,0		
	Funzionamento e manutenzione		S	C		0,2	0,2	0,2			0,2	0,2	0,2			0,2	0,2	0,2
3	Riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'art. 41-bis della L. 234/2012		S	C		-2,1	-0,2	-0,2			-2,1	-0,2	-0,2			-2,1	-0,2	-0,2

Al riguardo, sull'articolo 5 si prende atto delle rassicurazioni fornite dalla RT in merito all'assenza di oneri per l'Amministrazione in quanto le attività giudiziarie rientrerebbero appieno tra gli adempimenti di natura istituzionale già ad oggi ordinariamente espletati dagli uffici giudiziari, compresi gli uffici della DNA e DDA.

Venendo all'articolo 7, per i profili d'interesse, pur considerando la clausola di invarianza di cui al comma 4, va evidenziato che il comma 2 stabilisce che nell'attuazione della delega dovranno prevedersi una serie di adempimenti amministrativi in tema di custodia, trasmissione e notifica di informazioni ed atti³ a carico delle strutture del Ministero della giustizia e degli uffici giudiziari (in particolare, alle lettere c), d) ed e)), in aggiunta all'individuazione di nuove procedure per l'irrogazione delle sanzioni (lettera h)): su tali aspetti andrebbero forniti chiarimenti sui profili di impatto per l'Amministrazione coinvolta, fornendo elementi di riscontro in merito alla loro piena sostenibilità a carico degli stanziamenti già previsti dalla legislazione vigente.

³ Sul punto, si segnala che il comma 7, dell'articolo 5 del Regolamento (UE) 2023/1543, stabilisce che "a norma del regolamento (UE) 2016/679 il responsabile del trattamento che conserva o altrimenti tratta i dati per conto del titolare del trattamento informa il titolare del trattamento in merito alla produzione dei dati, a meno che l'autorità di emissione non abbia chiesto al prestatore di servizi di astenersi dall'informare il titolare del trattamento, per il tempo necessario e proporzionato, al fine di non ostacolare il procedimento penale pertinente. In tal caso, l'autorità di emissione indica nel fascicolo i motivi del ritardo nell'informare il titolare del trattamento. E' inoltre aggiunta una breve motivazione nell'EPOC.". Per i profili inerenti ai contenuti dell'atto di notificazione, il comma 3 dell'articolo 9 stabilisce che nel trasmettere l'EPOC all'autorità di esecuzione, "l'autorità di emissione include, se del caso, tutte le informazioni supplementari che potrebbero essere necessarie per valutare la possibilità di far valere un motivo di rifiuto a norma dell'articolo 12".

Appaiono altresì di particolare interesse gli adempimenti di cui alle lettere o), p) e q), relativamente agli oneri di traduzione e interpretariato e per l'acquisizione dei dati ai fini di monitoraggio e elaborazione degli stessi a fini statistici, che prefigurano attività aggiuntive di cui andrebbero assicurati i profili di sostenibilità a valere sulle sole risorse umane, finanziarie e strumentali già previste dalla legislazione vigente.

Quanto alla lettera n), laddove è indicato il criterio della adozione delle misure necessarie a garantire la piena funzionalità del sistema informatico nazionale per lo scambio di certificati e della creazione dei punti di accesso al sistema informatico decentrato, è prevista una specifica autorizzazione di spesa pari ad euro 2.145.412 per l'anno 2025 e ad euro 225.840 a decorrere dall'anno 2026. Poiché l'articolo 23 del regolamento (UE) 2023/1543 prevede che ciascuno Stato membro sostenga i costi di installazione, funzionamento e manutenzione dei punti di accesso al sistema informatico decentrato, la RT espone i costi della creazione e dell'adattamento dei suoi sistemi informatici nazionali pertinenti per renderli interoperabili con i punti di accesso, nonché i costi di gestione, funzionamento e manutenzione di tali sistemi. La quantificazione riportata dalla RT è completa dell'illustrazione degli oneri da sostenersi per l'installazione, il funzionamento e la manutenzione dei sistemi informatici dell'Amministrazione giudiziaria, in coerenza con quanto stabilito dal Regolamento UE.

Si prende atto che gli oneri sono stati calcolati a partire da una valutazione sulla media delle tariffe previste dai principali accordi quadro CONSIP applicabili, oltre che da ordini diretti di acquisto, appalti specifici indetti dal Ministero della giustizia e bandi di gara. Tuttavia, poiché in un passaggio la RT afferma che la stima del costo è IVA esclusa ed essa non sembra essere aggiunta nel riepilogo dei costi, andrebbe chiarito se gli oneri per il pagamento dell'IVA per l'acquisto dei beni e servizi sono stati inclusi, posto che pur trattandosi di una partita di giro per la finanza pubblica il Ministero della giustizia dovrà provvedere al pagamento complessivo.

Inoltre, andrebbero forniti ragguagli su eventuali esigenze di formazione e aggiornamento del personale in materia di sicurezza cybernetica⁴.

Quanto alla circostanza segnalata dalla RT che le disposizioni sono suscettibili di produrre anche effetti positivi per la finanza pubblica, in considerazione dell'istituzione di nuove sanzioni di natura pecuniaria proporzionate all'entità delle violazioni commesse dai *service providers*, con potenziali incrementi del gettito d'entrata per l'Erario al momento non quantificabili, nulla da osservare.

In relazione alla copertura finanziaria disposta per il 2025 per 2.145.412 euro e dal 2026 per 225.840 euro annui a carico della dotazione del Fondo per il recepimento della

⁴ La Relazione annuale sull'Amministrazione giudiziaria 2023 segnala che la Direzione generale del personale del Ministero della giustizia ha svolto nell'ambito della linea di intervento PNRR - MIC1- Investimento 3.1: un investimento in capitale umano per rafforzare l'Ufficio del Processo e superare le disparità tra tribunali per un valore complessivo di € 135.000,00, l'acquisizione del servizio di formazione specialistica informatica sui temi della cultura informatica, della transizione e sicurezza digitale, della digitalizzazione dei processi, in modalità *blended*, per circa 2.057 unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale III con i profili professionali di tecnico informatico *senior* e *junior* ed operatori *data entry*. Cfr. Ministero della giustizia, Relazione del Ministro sull'Amministrazione della giustizia 2023, pagina 539.

normativa comunitaria iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze⁵, andrebbe confermata la relativa disponibilità di risorse.

Quanto allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, va evidenziato che l'autorizzazione di spesa prevista per il 2025, in coerenza con la natura economica della creazione/potenziamento della infrastruttura informatica del Ministero della giustizia, è classificata in conto spesa per investimenti. La proiezione degli effetti d'impatto su fabbisogno e indebitamento netto è indicata per la medesima annualità 2025, diversamente da una prassi contabile che vede di norma articolati in più annualità gli effetti della spesa in conto capitale in ragione dei tempi e delle procedure di evidenza pubblica che ordinariamente condizionano il perfezionamento degli impegni - e, dunque, dei pagamenti - a valere sugli stanziamenti in conto competenza. Sul punto sarebbe opportuno acquisire chiarimenti.

Articolo 6

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/884 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che modifica la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – RAEE)

La norma individua i principi e i criteri direttivi specifici da rispettare nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2024/884 in materia di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

In particolare, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'art. 32 della legge n. 234 del 2012, sono previsti anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) riordinare la disciplina nazionale relativa ai pannelli fotovoltaici a fine vita provenienti dai nuclei domestici e dagli utilizzatori diversi dai nuclei domestici, adeguandola alla direttiva (UE) 2024/884, anche in relazione alle disposizioni sul finanziamento della gestione dei rifiuti originati da pannelli fotovoltaici, di cui all'art. 1, punti 2) e 3), della direttiva medesima;
- b) adeguare la disciplina relativa al finanziamento della gestione dei rifiuti originati da AEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche) diversi dai pannelli fotovoltaici alle disposizioni di cui all'art. 1, punti 2) e 3), della direttiva (UE) 2024/884, anche in considerazione di quanto disposto dall'art. 14, paragrafo 2, della direttiva quadro sui rifiuti (2008/98/CE) (tali norme impongono agli Stati membri di provvedere affinché i produttori prevedano almeno il finanziamento della raccolta, del trattamento, del recupero e dello smaltimento ecocompatibile dei RAEE provenienti dai nuclei domestici depositati nei centri di raccolta);
- c) adeguare la normativa nazionale a quanto previsto dall'art. 1, punti 4) e 5), della direttiva (UE) 2024/884, relativi agli obblighi di informazione diretta sia agli utilizzatori, sia agli operatori degli impianti di trattamento;
- d) prevedere l'obbligo, nell'ambito della responsabilità estesa del produttore, di sviluppare attività di comunicazione e di informazione sulle modalità di raccolta dei RAEE, originati dai nuclei domestici, al fine di garantire che i costi di gestione non siano trasferiti in misura sproporzionata sui consumatori o sui cittadini.

Inoltre, si prevede che i decreti legislativi, emanati sulla base della presente delega siano adottati previa acquisizione del parere della Conferenza unificata.

⁵ Capitolo 2815, Secondo il disegno di legge di bilancio 2025 sono previsti circa 115 milioni di euro nel 2025 e circa 112 milioni di euro per ciascun anno nel 2026 e 2027.

Infine, è prevista una apposita clausola di invarianza finanziaria per la quale dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega in questione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT afferma che la presente norma adegua le disposizioni contenute nel decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante “Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”, alle prescrizioni della direttiva (UE) 2024/884 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 marzo 2024, che modifica la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). La direttiva (UE) 2024/884, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 19 marzo 2024, modifica la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, che ha sostituito la direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

I pannelli fotovoltaici, che non rientravano nell’ambito di applicazione della direttiva 2002/96/CE, sono stati inclusi nella categoria 4 degli allegati I e II, dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2012/19/UE.

Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2012/19/UE, gli Stati membri devono garantire che i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) sostengano i costi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento ecocompatibile dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) provenienti da utilizzatori diversi dai nuclei domestici e originati da prodotti immessi sul mercato dopo il 13 agosto 2005. Tuttavia, la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, relativa alla causa C-181/20, ha dichiarato illegittimo l’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2012/19/UE nella misura in cui riguarda i pannelli fotovoltaici immessi sul mercato tra il 13 agosto 2005 e il 13 agosto 2012, ritenendo immotivato l’effetto retroattivo della norma.

Tale determinazione discende dal fatto che, prima dell’adozione della direttiva 2012/19/UE, gli Stati membri avevano la possibilità di scegliere se far sopportare i costi relativi alla gestione dei rifiuti originati dai pannelli fotovoltaici al detentore attuale o anteriore dei rifiuti oppure al produttore o al distributore di tali pannelli, ai sensi dell’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Successivamente, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2012/19/UE, tali costi devono essere a carico dei produttori in tutti gli Stati membri, anche per quanto concerne i pannelli fotovoltaici già immessi sul mercato mentre vigeva la direttiva 2008/98/CE.

In questo caso, la Corte ha ritenuto che la retroattività di tale norma in relazione ai pannelli fotovoltaici immessi sul mercato prima dell’entrata in vigore della direttiva 2012/19/UE fosse invalida e passibile di violazione del principio della certezza del diritto.

Al fine di dare seguito alla sentenza è stato modificato l'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva RAEE relativo al finanziamento della raccolta e del trattamento dei RAEE provenienti da utilizzatori diversi dai nuclei domestici. Inoltre, sebbene non fosse stato

esplicitamente preso in considerazione dalla sentenza, è stato modificato anche l'articolo 12 della direttiva RAEE, in quanto contenente disposizioni parallele relative alle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche. Tali disposizioni potevano, infatti, essere considerate retroattive, sulla base del ragionamento della Corte. Le modifiche, peraltro, hanno riguardato anche altri prodotti che dal 15 agosto 2018 sono rientrate nell' "ambito di applicazione aperto" della direttiva RAEE, con fattispecie simili a quella dei pannelli fotovoltaici menzionati nella sentenza. Pertanto, è stato precisato che solo a partire dal 15 agosto 2018 i produttori sono tenuti a finanziare la gestione dei rifiuti derivanti dalle AEE, che rientrano nell'ambito di applicazione aperto.

Tutto ciò premesso, in considerazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 49 del 2014, la RT evidenzia la necessità di procedere a riformare il sistema di gestione dei RAEE in attuazione della direttiva (UE) 2024/884, secondo i principi direttivi proposti, che includono obblighi di finanziamento della gestione dei RAEE, originati da apparecchiature immesse sul mercato anteriormente alla data in cui sono rientrate nell'ambito di applicazione aperto (15 agosto 2018), e delle attività di comunicazione e di informazione per incrementare la raccolta dei RAEE originati dai nuclei domestici.

In particolare, il comma 1 prevede la delega al Governo per l'attuazione della direttiva (UE) 2024/884, che modifica la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), sulla base di quattro principi direttivi, dei quali la RT illustra il contenuto:

a) il riordino della disciplina nazionale sui pannelli fotovoltaici adeguandolo alla disciplina della direttiva (UE) 2024/884 appare opportuno in considerazione delle numerose modifiche intervenute nel corso degli anni sul testo del d. lgs n. 49 del 2014, che hanno determinato l'abrogazione, la sostituzione e l'introduzione di diverse disposizioni in materia. Le ulteriori modifiche da apportare al decreto, in relazione alle modalità di finanziamento previste all'articolo 1, punti 2 e 3, della direttiva (UE) 2024/884, sono volte a garantire chiarezza circa gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti originati da pannelli fotovoltaici;

b) l'attuale sistema di gestione dei RAEE prevede che gli operatori del settore finanzino la gestione dei rifiuti originati da apparecchiature entrate nel campo di applicazione della direttiva, a partire dal 15 agosto 2018, con modalità analoghe a quelle previste per i RAEE "storici", ossia quelli derivanti da apparecchiature immesse sul mercato anteriormente all'entrata in vigore della direttiva 2002/96/CE, abrogata successivamente dalla direttiva 2012/19/UE. L'adeguamento delle attuali disposizioni relative al sistema di finanziamento di gestione dei RAEE risulta, pertanto, necessario al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, punti 2 e 3, della direttiva (UE) 2024/884. Il principio direttivo consente, altresì, di disciplinare il finanziamento della gestione di quei RAEE generati da apparecchiature non rientranti nel campo di applicazione della direttiva e immesse sul mercato anteriormente al 15 agosto 2018. Segnatamente, con l'attuazione del principio direttivo proposto si consente di allineare le pertinenti disposizioni, anche in considerazione di quanto previsto dall'articolo 14

della direttiva quadro sui rifiuti (direttiva 2008/98/CE), in modo da garantire la copertura finanziaria per la corretta gestione di tali RAEE;

c) con il principio proposto si prevede di adeguare le disposizioni del d. lgs n. 49 del 2014 sulla marcatura delle AEE alle previsioni dell'articolo 1, paragrafi 4 e 5, della direttiva (UE) 2024/884, concernenti la sostituzione della norma europea di riferimento riveduta della norma europea EN 50419, adottata dal Comitato europeo di normazione elettrotecnica (CENELEC) nel luglio 2022;

d) il principio è finalizzato a rendere consumatori e cittadini consapevoli delle misure di prevenzione dei rifiuti, dei sistemi di ritiro gratuito e di raccolta dei propri RAEE presso la distribuzione e i centri di raccolta comunali. L'introduzione dell'obbligo di comunicazione e informazione per i produttori consente di affrontare le lacune informative sulle corrette modalità di conferimento dei RAEE e sulle opportunità offerte dalla normativa per il ritiro gratuito, al fine di non gravare i consumatori e i cittadini di oneri attribuiti ai produttori, in linea con i principi del regime di responsabilità estesa di cui all'articolo 8-bis, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE, così come modificata dalla direttiva 2018/851/UE.

La RT si limita a descrivere il comma 2 e in relazione all'apposizione della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 3 afferma che dall'attuazione dei criteri di delega non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto gli stessi sono finalizzati al mero riordino della disciplina nazionale attualmente vigente, in coerenza con le nuove disposizioni contenute nella direttiva (UE) 2024/884.

La RT precisa inoltre che anche il decreto legislativo di recepimento della direttiva, in attuazione dei criteri di delega di cui al comma 1, non comporterà nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le disposizioni da recepire riguardano prevalentemente gli obblighi, anche di natura finanziaria, ricadenti sui produttori delle AEE nell'ambito del regime di responsabilità estesa del produttore, già operante a legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, tenuto conto che gli oneri finanziari derivanti dalla presente disposizione, di esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2024/884 in materia di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), ricadono sui produttori delle AEE nell'ambito del regime di responsabilità estesa del produttore, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 8

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, sulle obbligazioni verdi europee e sull'informativa volontaria per le obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e per le obbligazioni legate alla sostenibilità)

L'articolo al comma 1 delega il Governo ad adottare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023 sulle obbligazioni verdi europee e sull'informativa volontaria per le obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e per le obbligazioni legate alla sostenibilità.

Il comma 2 stabilisce i seguenti principi e criteri direttivi specifici che il Governo è tenuto a osservare in aggiunta ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012:

- a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, le modifiche e integrazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) 2023/2631 e delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonché a garantire il coordinamento con le disposizioni settoriali vigenti, comprese quelle relative all'offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita di prodotti finanziari e alle operazioni di cartolarizzazione;
- b) attribuire alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), quale autorità nazionale competente ai sensi dell'articolo 44, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2023/2631, i poteri di vigilanza, di indagine e cautelari previsti dagli articoli 18, paragrafi 4, 45 e 48, del citato regolamento, tenuto conto dei poteri di cui essa già dispone in base alla legislazione vigente;
- c) con riferimento alla disciplina delle sanzioni previste dal regolamento (UE) 2023/2631: 1) attribuire alla CONSOB il potere di irrogare le sanzioni e di imporre le altre misure amministrative previste dall'articolo 49 del regolamento (UE) 2023/2631 per le violazioni di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo; 2) stabilire l'importo delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 49 del regolamento (UE) 2023/2631 prevedendo, fermi restando i massimi edittali ivi indicati, minimi edittali comunque non inferiori ad euro 5.000; 3) coordinare, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento (UE) 2023/2631, le disposizioni sanzionatorie introdotte in attuazione del medesimo regolamento con quelle nazionali vigenti;
- d) disciplinare forme di coordinamento e di collaborazione, anche mediante lo scambio di informazioni, tra la CONSOB, la Banca d'Italia, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), ai fini dello svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali, anche ai sensi degli articoli 20 e 21 della legge n. 262 del 2005;
- e) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla CONSOB, ove opportuno e nel rispetto delle competenze ad essa spettanti, nell'ambito e per le finalità previste dal regolamento (UE) 2023/2631 e dalla legislazione dell'Unione europea attuativa del medesimo regolamento, anche al fine di stabilire le modalità procedurali della notifica da parte dell'emittente, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/2631.

Il comma 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti, infatti, provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT ribadisce che l'articolo è finalizzato a realizzare l'attuazione, l'adeguamento, il coordinamento e il raccordo della normativa nazionale alle disposizioni di cui al

regolamento (UE) 2023/2631, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 30 novembre 2023, entrato in vigore il 20 dicembre 2023 e applicabile a far data dal 21 dicembre 2024 (ad eccezione degli articoli 20, 21, paragrafo 4, 23, paragrafi 6 e 7, 24, paragrafo 2, 26, paragrafo 3, 27, paragrafo 2, 28, paragrafo 3, 29, paragrafo 4, 30, paragrafo 3, 31, paragrafo 4, 33, paragrafo 7, 42, paragrafo 9, 46, paragrafi 6 e 7, 49, paragrafi 1, 2 e 3, 63, paragrafo 10, 66, paragrafo 3, 68, 69 e 70 che sono divenuti applicabili il 20 dicembre 2023 e degli articoli 40, 42, paragrafi da 1 a 8, e 43, applicabili dal 21 giugno 2026).

A tal fine, elenca i criteri e i principi di delega ulteriori rispetto a quelli generali previsti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, che consentiranno al Governo, tramite uno o più decreti legislativi, di realizzare la predetta attività di attuazione e coordinamento.

Evidenzia poi che il regolamento innova il quadro normativo nazionale in materia di obbligazioni verdi europee e di informativa volontaria per le obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e per le obbligazioni legate alla sostenibilità. In sintesi, esso introduce uno *standard* europeo di *green bond*, a cui si ricollegano specifici obblighi di *reporting* e un'apposita architettura di vigilanza. La finalità di tale intervento è quella di incanalare gli investimenti nei soli progetti coerenti con la tassonomia europea e, quindi, di finanziare attività effettivamente sostenibili.

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) è autorità nazionale competente per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e l'esercizio della potestà sanzionatoria ai sensi del regolamento.

Pertanto essa, avendo un bilancio autonomo e godendo della più ampia indipendenza finanziaria, procederà a svolgere le attività previste servendosi delle dotazioni di cui dispone per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali. Con riguardo a quanto previsto dal comma 2, lettera c), rammenta che gli oneri per le attività connesse all'irrogazione di sanzioni o altre misure amministrative da parte della CONSOB sono interamente a carico dell'Autorità di vigilanza che vi provvede esclusivamente con le risorse derivanti dalle contribuzioni corrisposte dai soggetti vigilati.

Le forme di coordinamento e di collaborazione, anche mediante lo scambio di informazioni, previste dal criterio direttivo di cui alla lettera d), rientrano tra le attività istituzionali delle amministrazioni interessate dall'attuazione della disposizione e saranno svolte con le risorse strumentali, finanziarie e umane proprie, senza oneri a carico della finanza pubblica.

Conclude affermando che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, dal momento che la RT assicura che le disposizioni oggetto di delega si riflettono in funzioni e compiti riservati alla Commissione Nazionale per le Società e

la Borsa (CONSOB), autorità nazionale competente per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e l'esercizio della potestà sanzionatoria ai sensi del regolamento, non ci sono osservazioni⁶.

Articolo 9

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità, e del regolamento (UE) 2023/2869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica taluni regolamenti per quanto concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo, nonché per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica talune direttive per quanto concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo)

L'articolo al comma 1 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle previsioni contenute nel regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023 (c.d. regolamento istitutivo ESAP), e nel regolamento (UE) 2023/2869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023 (c.d. regolamento Omnibus), nonché per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023 (c.d. direttiva Omnibus) in materia di punto di accesso unico europeo (*European single access point* - ESAP).

Il comma 2 stabilisce i seguenti principi e criteri direttivi specifici che il Governo è tenuto a osservare in aggiunta a quelli di carattere generale di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012:

- a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, le modifiche e integrazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione della direttiva (UE) 2023/2864 e l'attuazione del regolamento (UE) 2023/2859 e del regolamento (UE) 2023/2869, e delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonché a garantire il coordinamento con le disposizioni vigenti per i settori interessati dalla normativa da attuare;
- b) designare gli organismi di raccolta, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2023/2859, per lo svolgimento dei compiti previsti dagli articoli 3 e 5 del medesimo regolamento e dalle discipline dell'Unione europea richiamate dalla direttiva (UE) 2023/2864 e dal regolamento (UE) 2023/2869, tenendo conto delle funzioni attualmente spettanti alle diverse autorità competenti nei settori interessati e assicurare che gli stessi organismi dispongano dei poteri e degli strumenti necessari a garantire il rispetto delle disposizioni europee di cui al presente articolo;
- c) esercitare, ove ritenuto opportuno, l'opzione normativa in materia di formato elettronico dei dati di cui all'articolo 5, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2023/2859, tenendo conto delle caratteristiche e peculiarità del contesto nazionale di riferimento, dei benefici e degli oneri sottesi, della necessità di garantire la competitività del quadro normativo nazionale e la tutela dei destinatari di tali informazioni finanziarie e non finanziarie, nonché l'integrità e la qualità dei servizi offerti dal punto di accesso unico europeo;
- d) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalle autorità interessate, secondo le rispettive competenze;

⁶ Si ricorda che la CONSOB non rientra nel conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.

e) disciplinare, ove occorrenti, forme di coordinamento e di collaborazione, anche mediante lo scambio di informazioni, tra il Ministero dell'economia e delle finanze, la CONSOB, la Banca d'Italia, l'IVASS e la COVIP, ai fini dello svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali.

Il comma 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT evidenzia che le disposizioni di cui al presente articolo si rendono necessarie al fine di realizzare l'attuazione, l'adeguamento, il coordinamento e il raccordo della normativa nazionale alle disposizioni di cui alla direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023 (c.d. direttiva Omnibus), che modifica talune direttive per quanto concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023 (c.d. regolamento istitutivo ESAP), e del regolamento (UE) 2023/2869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023 (c.d. regolamento Omnibus). I tre strumenti legislativi, definibili cumulativamente come "pacchetto legislativo ESAP", sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 20 dicembre 2023 e sono entrati in vigore il 9 gennaio 2024. Come indicato all'articolo 17 della direttiva Omnibus, gli Stati membri sono tenuti ad adottare e pubblicare entro il 10 gennaio 2026 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva, fatta salva la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004 (c.d. direttiva "Transparency"), da adottare e pubblicare entro il 10 luglio 2025.

A tal fine, i criteri ed i principi di delega di cui al presente articolo, ulteriori rispetto a quelli generali previsti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, consentiranno al Governo, tramite uno o più decreti legislativi, di realizzare la predetta attività di attuazione e coordinamento.

Il pacchetto legislativo ESAP ha l'obiettivo di fornire un accesso gratuito e centralizzato a livello UE per le informazioni finanziarie e non finanziarie, principalmente informazioni sulle attività economiche e sui prodotti delle società ed entità previste dall'Allegato al regolamento istitutivo.

Rileva che, in generale, si tratta in larga misura delle medesime informazioni già scambiate a livello nazionale, secondo diversi obblighi normativi di recepimento di regolamenti e direttive europee. ESAP agisce in relazione alla creazione di una solida, efficace e facilmente utilizzabile infrastruttura digitale europea, ma non introduce nuovi obblighi informativi rispetto a quelli già esistenti.

La normativa ESAP intende contribuire ad integrare maggiormente i servizi finanziari e i mercati dei capitali nel mercato unico, oltre a promuovere lo sviluppo di mercati dei capitali di minori dimensioni, conferendo loro maggiore visibilità e opportunità di allocazione degli investimenti. Inoltre, il pacchetto legislativo intende

facilitare l'accesso al capitale da parte delle società non quotate, comprese le PMI, le quali possono rendere disponibili altre informazioni addizionali su base volontaria.

Evidenzia che nel contesto nazionale, con riferimento al criterio direttivo di cui alla lettera b), saranno le Autorità di vigilanza nazionali (CONSOB, Banca d'Italia, IVASS, COVIP) a svolgere il ruolo di organismi di raccolta e svolgeranno le attività previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili nel quadro del loro bilancio istituzionale.

Parimenti, le sopra menzionate Autorità, nonché il Ministero dell'economia e delle finanze, assicureranno forme di coordinamento e di collaborazione, prevalentemente mediante scambio di informazioni. Tali attività sono tutte riconducibili alle competenze istituzionali delle citate Autorità, pertanto dal criterio direttivo di cui alla lettera e) non derivano oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, va considerato che le Autorità di vigilanza (CONSOB, Banca d'Italia, IVASS e COVIP) che saranno chiamate a svolgere il ruolo di organismi di raccolta non fanno parte del perimetro delle pubbliche amministrazioni ai sensi della contabilità pubblica.

Per quanto riguarda il Ministero dell'economia e delle finanze, si prende atto che le attività di coordinamento e collaborazione sono riconducibili alle proprie competenze istituzionali e da esse non derivano nuovi oneri.

Articolo 10

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica il regolamento (UE) n. 909/2014, per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e che modifica il regolamento (UE) n. 236/2012)

L'articolo al comma 1 conferisce al Governo delega per l'adozione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, dei necessari decreti legislativi, per adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023 avente ad oggetto la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di Paesi terzi.

Il comma 2 dispone che nell'esercizio della predetta delega il Governo osservi i principi e i criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, nonché ulteriori principi e criteri specifici. In particolare:

- a) modificare il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, per dare attuazione al regolamento (UE) 2023/2845 e garantire il coordinamento con le altre disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale per i settori interessati;

- b) conferire alla Banca d'Italia e alla CONSOB i poteri di vigilanza previsti dal regolamento (UE) 2023/2845, secondo il riparto di funzioni previsto dal titolo II-*bis* della parte III del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, che contiene la disciplina dei depositari centrali e delle attività di regolamento e di gestione "accentrata";

- c) designare la CONSOB quale autorità competente a istituire e presiedere il collegio delle autorità di vigilanza, di cui all'articolo 24-*bis* del regolamento (UE) n. 909/2014, come introdotto dall'articolo 1, del regolamento (UE) 2023/2845, qualora ricorrano le condizioni che ne comportano l'obbligo di costituzione;

- d) attribuire alla CONSOB gli obblighi di comunicazione all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) di cui all'articolo 49 del regolamento (UE) n. 909/2014 (che disciplina la libertà di emissione in un sistema di deposito "accentrato" - CSD autorizzato nell'Unione) come modificato dal regolamento (UE) 2023/2845;

- e) prevedere che gli strumenti finanziari immessi nel sistema di gestione accentrata possano essere esclusi dal sistema, nel caso di apertura di una procedura di liquidazione giudiziale, di liquidazione controllata o di liquidazione coatta amministrativa a carico dell'emittente, apportando le necessarie modifiche alla legislazione vigente e attribuendo alla CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, il potere di emanare disposizioni attuative ai sensi dell'articolo 82, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, salvaguardando, altresì, la posizione del titolare dello strumento finanziario;

- f)) introdurre le modifiche necessarie nella disciplina della crisi dei depositari centrali di titoli - CSD al fine di: 1) assicurare il tempestivo e ordinato trasferimento a un altro depositario centrale delle attività dei clienti, in caso di apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa; 2) garantire il coordinamento con le norme in materia di crisi delle controparti centrali di cui al testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998;

- g) apportare le necessarie modifiche di coordinamento al testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, al fine di renderlo coerente con le disposizioni introdotte dal regolamento (UE) 2023/2845, che ha modificato il regolamento (UE) 909/2014, in materia di disciplina delle sanzioni;

- h) prevedere che entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2845, CONSOB, d'intesa con Banca d'Italia, adotti la disciplina secondaria di cui al presente articolo.

Il comma 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.

La RT rileva che le disposizioni hanno natura ordinamentale e si rendono necessarie al fine di realizzare l'attuazione, l'adeguamento, il coordinamento e il raccordo della normativa nazionale alle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2031/2845.

A tal fine, i criteri e i principi di delega, ulteriori rispetto a quelli generali previsti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, consentiranno al Governo, tramite uno o più decreti legislativi, di realizzare la predetta attività di attuazione e coordinamento.

Rileva che le Autorità che, a livello nazionale, per effetto dei provvedimenti attuativi della delega, svolgeranno le funzioni previste dal regolamento (UE) 2023/2845 procederanno a effettuare tali attività, nei confronti di soggetti già sottoposti alla loro vigilanza, tramite le dotazioni di cui dispongono per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali. Per quanto concerne la CONSOB, designata quale Autorità competente a istituire e a presiedere il collegio, nonché a effettuare le comunicazioni all'ESMA e alla Banca d'Italia, il riparto e lo svolgimento di funzioni avverrà sulla base di quanto già previsto a livello nazionale dall'articolo 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (c.d. riparto per finalità), che attribuisce, alla prima, la tutela in materia di trasparenza delle condotte e, alla seconda, le prerogative in materia di salvaguardia della stabilità.

Dalle misure di attuazione non deriveranno oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la Banca d'Italia e la Consob dispongono di un bilancio autonomo e godono di indipendenza finanziaria.

La Banca d'Italia e la Consob provvederanno all'adempimento dei compiti e delle funzioni previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Dalle disposizioni dell'articolato non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, si conviene con la RT in merito al fatto che dall'attuazione delle disposizioni non deriveranno oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la Banca d'Italia e la Consob non sono Amministrazioni pubbliche a fini di contabilità nazionale, disponendo di un bilancio autonomo e godendo di indipendenza finanziaria.

Articolo 11

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 87/357/CEE del Consiglio)

Il comma 1 delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/988.

Il comma 2 prescrive al Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, di seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare le necessarie abrogazioni, modificazioni e integrazioni al codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, al fine di assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del regolamento (UE) 2023/988 ed effettuare il coordinamento delle residue disposizioni anche con riferimento al sistema RAPEX/*Safety Gate* e al *Safety Business Gateway* ferme restando le competenze per categoria di prodotti, non coperti dalle norme armonizzate, in capo a ciascuna autorità di vigilanza del mercato, così come individuata dal decreto legislativo n. 157 del 2022;

b) garantire la coerenza con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di vigilanza del mercato e conformità dei prodotti, di cui al decreto legislativo n. 157 del 2022;

c) aggiornare il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni in materia di sicurezza generale dei prodotti e integrare le nuove fattispecie sanzionatorie derivanti dall'attuazione del regolamento (UE) 2023/988, attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità e alla durata delle relative violazioni, anche in relazione alle diverse fasi della filiera commerciale e ai soggetti coinvolti, ferme restando le competenze per categorie di prodotti, non coperti dalle norme armonizzate, in capo a ciascuna autorità di vigilanza del mercato, così come individuata dal decreto legislativo n. 157 del 2022, nonché garantire la celerità, l'economicità e l'efficacia dell'azione amministrativa anche nei procedimenti sanzionatori;

d) individuare, nelle ipotesi di prodotti forniti *online* o attraverso altri mezzi di vendite a distanza, i soggetti responsabili della catena di fornitura nei confronti dei quali possono essere irrogate le sanzioni e imposte le altre misure amministrative per le violazioni commesse;

e) prevedere una disciplina transitoria per assicurare la commerciabilità dei prodotti immessi sul mercato prima del 13 dicembre 2024, conformemente alla direttiva 2001/95/CE;

f) prevedere, previo versamento in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, la riassegnazione delle somme introitate a seguito dell'irrogazione delle nuove sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla lettera c), agli appositi capitoli di spesa delle autorità di vigilanza del mercato ai sensi del decreto legislativo n. 157 del 2022, per essere destinate al potenziamento della vigilanza sul mercato. Per le autorità di vigilanza che non sono Amministrazioni centrali la riassegnazione avviene in capo all'Amministrazione centrale titolare delle attività di indirizzo, vigilanza e controllo per il successivo trasferimento alle medesime autorità.

Il comma 3 impone che dall'attuazione del presente articolo non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT premette che l'articolo riguarda l'armonizzazione della normativa europea in materia di tutela dei consumatori, la definizione dei diritti e degli obblighi reciproci, che regolano i rapporti tra consumatori ed operatori economici che intervengono nella catena di fornitura e di distribuzione dei prodotti di consumo, non coperti dalla normativa di settore, e la ridefinizione dell'apparato sanzionatorio.

In relazione al primo criterio di delega la RT evidenzia che si rende necessario intervenire sul codice del consumo, nel quale è stata recepita la previgente direttiva 2001/95/UE, ed aggiornarlo con le nuove disposizioni che prevedono il rafforzamento delle citate piattaforme e l'interoperabilità delle interfacce web con i fornitori di mercati on line.

Sul secondo criterio di delega la RT asserisce che mira a garantire la coerenza con il quadro normativo unionale in materia di vigilanza del mercato e conformità dei prodotti contenuto nel decreto legislativo n. 157 del 2022, che ha semplificato e riordinato il sistema di vigilanza del mercato, rafforzando il consolidamento della normativa in materia di tutela dei consumatori. Il regolamento 2023/988 richiama espressamente il coordinamento con il regolamento 2019/1020, che nella fase di adeguamento individua le autorità di vigilanza del mercato competenti per categorie di prodotti, incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione europea. Si rende opportuno, pertanto, il coinvolgimento delle autorità medesime nella fase di adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/988.

La RT ribadisce poi che con il terzo criterio si intende aggiornare il sistema di sanzioni, da applicare nelle ipotesi di violazione delle disposizioni in materia di sicurezza generale dei prodotti, e integrare le nuove fattispecie sanzionatorie derivanti dall'attuazione del regolamento (UE) 2023/988, attraverso la previsione di sanzioni specifiche per i diversi prodotti non soggetti alla marcatura CE, efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità e alla durata delle relative violazioni, in linea con il considerando 98 del regolamento 2023/988.

La RT puntualizza poi che il quarto criterio, nell'ottica di rafforzare la tutela del consumatore a fronte dell'incremento del commercio *on line*, è finalizzato a circoscrivere, nelle ipotesi di prodotti forniti *on line* o con altri mezzi di vendite a distanza, i soggetti responsabili della catena di fornitura nei confronti dei quali possono essere irrogate le sanzioni e imposte le altre misure amministrative per le violazioni commesse.

Ribadisce poi il contenuto del quinto criterio di delega, recante una disciplina transitoria a garanzia della commerciabilità dei prodotti immessi sul mercato prima del 13 dicembre 2024 (data di applicazione del regolamento UE/2023/988), ai sensi della previgente direttiva 2001/95/CE e che risultano conformi a tale direttiva.

Rappresenta infine che il contenuto del sesto criterio è analogo a quanto previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 157 del 2022, di recepimento del regolamento (UE) n. 1020/2019 in materia di vigilanza dei prodotti armonizzati. Tale criterio non comporta impatti sulla finanza pubblica a legislazione vigente, in quanto le nuove sanzioni costituiscono una nuova entrata e la loro riassegnazione alle Autorità di vigilanza finanzia i maggiori costi derivanti dall'implementazione del sistema dei controlli. Le somme derivanti dal pagamento delle nuove sanzioni verranno riassegnate a ciascuna delle Autorità di vigilanza che abbiano irrogato le medesime sanzioni.

Le sanzioni che si intendono introdurre costituiscono un sistema sanzionatorio completamente nuovo, che non presenta carattere ricognitivo di preesistenti sanzioni, non essendo già previsto, a legislazione vigente, l'apparato sanzionatorio per i casi di violazione degli obblighi di cui al regolamento (UE) 2023/988. Ciò al fine di evitare conseguenti possibili contenziosi. Gli importi non sono prudenzialmente quantificati, essendo un regime di nuova istituzione.

Tutti i suddetti criteri non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 3 prevede l'invarianza finanziaria. Da ultimo, la RT conferma la ripartizione delle competenze delle Autorità di Vigilanza già attribuite dalla legislazione vigente (cfr. d. lgs. n. 157 del 2022 relativo alla vigilanza sui singoli prodotti), non comportando ciò un onere a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, anche alla luce dei chiarimenti forniti dalla RT, non vi sono osservazioni da formulare.

Articolo 12

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali e che modifica i regolamenti (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/1753)

Il comma 1 delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411.

Il comma 2 stabilisce che, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) individuare il Ministero delle imprese e del *made in Italy* quale autorità competente per la fase nazionale della procedura di registrazione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, ai sensi dell'articolo 12 (che prevede appunto la designazione dell'autorità competente) del regolamento (UE) 2023/2411, assicurando che alla stessa siano attribuite le relative funzioni nel rispetto degli articoli 13 (presentazione della domanda), 14 (disciplina della domanda da parte dell'autorità competente), 15 (procedura nazionale di opposizione⁷) e 16 (decisione adottata nel quadro della fase nazionale) del regolamento (UE) 2023/2411;
- b) definire procedure efficienti, prevedibili e rapide per la presentazione, esame e valutazione delle domande ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2023/2411;
- c) adeguare il sistema sanzionatorio penale e amministrativo vigente alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411, con previsione di sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione delle disposizioni stesse;
- d) designare una o più autorità competenti obiettive e imparziali, responsabili dei controlli di cui al titolo IV del regolamento (UE) 2023/2411, che agiscano in modo trasparente;
- e) prevedere, per assicurare lo svolgimento delle attività di cui al regolamento (UE) 2023/2411, l'adeguamento della struttura organizzativa del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, con il reclutamento di un dirigente non generale e 10 unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nell'area dei funzionari prevista dal sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area del comparto funzioni centrali–Triennio 2019-2021, nonché con la possibilità di assegnazione temporanea di personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche nelle more delle procedure del predetto reclutamento.

Il comma 3 provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettera e), quantificati in 964.158 euro per l'anno 2025 e in 664.158 euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

La RT sottolinea che fino ad oggi la legislazione europea si è preoccupata di tutelare le 'eccellenze locali' soltanto in relazione ai prodotti agroalimentari, i vini e le bevande spiritose (cfr. regolamento (UE) n. 1151/2012). Pregio del regolamento (UE) 2023/2411

⁷ Ai sensi della quale l'autorità competente avvia una procedura che prevede la pubblicazione della domanda e un periodo di almeno due mesi a decorrere dalla data di pubblicazione, entro il quale qualsiasi persona avente un interesse legittimo e stabilita o residente nello Stato membro responsabile della fase nazionale della registrazione o negli Stati membri di cui il prodotto in questione è originario («opponente nazionale») può presentare un'opposizione alla domanda.

sarà quello di tutelare, a livello europeo, anche i prodotti artigianali e industriali, come, per esempio, gioielli, porcellana, vetro, marmo, prodotti tessili e altri. La novità, pertanto, rispetto alla tutela ad oggi apprestata dai marchi (anche collettivi o di certificazione) e dalla normativa in tema di concorrenza sleale, è proprio quella di poter certificare, a livello dell'Unione europea, il legame tra qualità e origine geografica, che consentirà di individuare e riconoscere le qualità attribuite a specifiche competenze e tradizioni locali.

La procedura di registrazione prevista dal Regolamento risulta articolata in due fasi: nella prima, gestita a livello nazionale, i produttori dovranno presentare le proprie domande di II.GG. alle autorità competenti, designate dagli Stati membri, che avranno il compito, tra gli altri, di valutare le richieste pervenute, gestire l'eventuale procedura di opposizione a livello nazionale e, nel caso di valutazione con esito positivo, trasmettere le stesse all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), deputato alla gestione della seconda fase, al termine della quale lo stesso potrà concedere o rifiutare la protezione. Il Regolamento, entrato in vigore il 16 novembre 2023, individua nella data del 1° dicembre 2025 il termine a partire dal quale sarà possibile presentare le domande di registrazione per il riconoscimento della tutela IG di prodotti artigianali e industriali. Per tale ragione, al fine di garantire l'operatività del nuovo regime entro la data indicata, è necessario adottare una disciplina nazionale che recepisca la procedura disciplinata dal regolamento.

La RT ribadisce poi il contenuto del comma 2, precisando che la scelta dell'Autorità preposta ai controlli avverrà in sede di emanazione del decreto delegato in modo da assicurare che il compito di vigilanza sia attribuito a un'Autorità che già svolge funzioni analoghe e che sarà, dunque, in grado di provvedere con le risorse umane e strumentali e finanziarie disponibili, tenuto conto anche del numero non particolarmente rilevante (si tratta di prodotti IGP non agricoli) oggetto dell'attività di controllo. Al fine di poter svolgere le attività derivanti dall'attuazione del nuovo regolamento (UE) 2023/2411, è necessario dotare il Ministero delle imprese e del *made in Italy* delle necessarie risorse umane, preposte all'espletamento delle attività aggiuntive volte a garantire l'osservanza degli obblighi imposti dalla normativa europea, alle quali non è possibile dare seguito in forza delle sole risorse umane già disponibili. A tal fine viene istituito un ufficio dirigenziale, competente per le attività relative:

- ✓ alla disciplina generale e di coordinamento in materia di qualità dei prodotti industriali ed artigianali, ai sensi della normativa dell'Unione europea e relativa attuazione della regolamentazione in materia di indicazioni geografiche, che dovrà curare le attività inerenti alla fase nazionale della procedura di registrazione delle II.GG. artigianali e industriali, inclusa la definizione delle procedure, anche di natura digitale;
- ✓ alla gestione delle procedure nazionali di opposizione e cancellazione, oltre che allo svolgimento della vigilanza e del monitoraggio delle verifiche e dei controlli sui soggetti titolari delle II.GG.

Dopo aver ribadito il contenuto del processo di potenziamento dell'organico del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, la RT precisa che i relativi oneri sono stati stimati sulla base dei vigenti parametri retributivi:

- per 1 funzionario 49.811,53 euro *pro capite*;
- per 1 dirigente di seconda fascia 149.101,92 euro *pro capite*;
- per l'erogazione dei buoni pasto 1.540 euro *pro capite*.

Per il solo anno 2025 si prevede poi di sostenere una spesa per lo svolgimento dei concorsi pubblici stimata nell'importo di 300.000 euro.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto				
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
2, lett. e)	Reclutamento di un dirigente di seconda fascia e di dieci unità di personale, da inquadrare nell'area dei funzionari, da parte del MIMIT	personale	S	C		0,6	0,6	0,6		0,6	0,6	0,6		0,6	0,6	0,6
		effetti riflessi	E	TC						0,3	0,3	0,3		0,3	0,3	0,3
		buoni pasto	S	C		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
		spese concorsuali	S	C		0,3				0,3				0,3		
5	Riduzione Tabella A – MIMIT	S	C		-1,0	-0,7	-0,7		-1,0	-0,7	-0,7		-1,0	-0,7	-0,7	

Al riguardo, premesso che la stessa RT riconosce che i nuovi compiti previsti dal presente articolo per l'attuazione del regolamento (UE) 2023/2411 richiedono il potenziamento dell'organico del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, quale autorità competente per la fase nazionale della procedura di registrazione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, si riscontra positivamente la quantificazione effettuata, basata su valori unitari riportati dalla RT che risultano corretti. Andrebbe comunque chiarito il procedimento utilizzato per la quantificazione degli oneri per l'erogazione dei buoni pasto e per lo svolgimento delle procedure concorsuali.

Inoltre, andrebbero forniti elementi di valutazione circa la congruità del contingente di personale previsto in relazione ai compiti da adempiere, considerato che se è certamente plausibile che il numero complessivo delle nuove IGP sarà inferiore a quello delle attuali, riferibili ad attività correlate all'agricoltura e all'allevamento, in una prima fase potrebbe concentrarsi una cospicua mole di domande per il riconoscimento delle IGP artigianali e industriali.

Articolo 13

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010)

Il comma 1 delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, uno o più decreti legislativi, al fine di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni previste dal regolamento (UE) 2023/1115, che mira a ridurre il contributo dell'Unione europea alla deforestazione e al degrado forestale a livello globale, proteggendo così la biodiversità e mitigando i cambiamenti climatici.

Il comma 2 elenca i seguenti principi e criteri direttivi specifici che il Governo sarà tenuto a osservare nell'esercizio della delega:

- a) designare il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) quale autorità nazionale competente per l'applicazione del regolamento. A tal fine, il MASAF potrà avvalersi, ai fini dell'adempimento dei relativi obblighi, anche del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri nonché, per gli aspetti riguardanti le importazioni e le esportazioni delle materie prime e dei prodotti da sottoporre a controllo, della Guardia di finanza;
- b) definire le modalità di cooperazione con le autorità doganali per i controlli da svolgere in fase di importazione e di esportazione, secondo quanto previsto dagli articoli 21 e 26, paragrafo 3, del regolamento⁸;
- c) definire i servizi di assistenza tecnica previsti dall'articolo 15 del regolamento e le modalità di affidamento degli stessi anche a soggetti privati con acclarata esperienza in attività di dovuta diligenza per il contenimento dei fenomeni di deforestazione, nonché nelle catene del valore dei prodotti di cui al medesimo regolamento;
- d) prevedere sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive, in deroga ai criteri ed ai limiti previsti dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge n. 234 del 2012 (che prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro). Le sanzioni, in attuazione dell'articolo 25 del regolamento, comprendono sanzioni pecuniarie, commisurate al danno ambientale e al valore delle materie prime o dei prodotti interessati, la confisca dei prodotti o dei proventi derivati all'operatore o al commerciante, nonché sanzioni interdittive;
- e) prevedere misure provvisorie ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (sequestro dei prodotti o sospensione della commercializzazione), per impedire che i prodotti interessati, oggetto di indagine, siano immessi o messi a disposizione sul mercato o esportati. I decreti delegati dovranno inoltre prevedere, nel caso in cui accerti l'esistenza di violazioni sanabili, la possibilità per l'organo di controllo incaricato di trasmettere una diffida all'operatore o al commerciante al fine di consentire l'adozione delle occorrenti misure correttive;
- f) individuare misure correttive adeguate e proporzionate che l'autorità competente può imporre agli operatori per i casi di non conformità, in attuazione dell'articolo 24 del regolamento. Il Governo è tenuto inoltre a individuare i termini entro i quali gli operatori devono adottare le

⁸ L'articolo 26, paragrafo 3, prevede che i controlli sulle dichiarazioni doganali presentate in relazione ai prodotti interessati che entrano nel mercato o ne escono si basano principalmente sull'analisi dei rischi, come stabilito all'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale ultimo articolo a sua volta prevede che l'analisi dei rischi è effettuata mediante procedimenti informatici al fine di identificare e valutare i rischi e di mettere a punto le contromisure necessarie, sulla base di criteri elaborati a livello nazionale, unionale e, se del caso, internazionale.

misure correttive e le modalità di applicazione forzosamente dell'azione correttiva, nel caso di omessa adozione da parte degli operatori ovvero di non conformità persistente;

- g) individuare le opportune forme e sedi di coordinamento tra i soggetti istituzionali che devono collaborare ai fini dell'attuazione del regolamento. Tale individuazione dovrà avvenire in continuità con la Consulta FLEGT – regolamento legno (*Forest Law Enforcement, Governance and Trade*), istituita presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE), ai sensi del regolamento (CE) n. 2173/2005 e del regolamento (UE) n. 995/2010, e i portatori di interesse delle associazioni e delle filiere delle materie prime oggetto del richiamato regolamento;
- h) prevedere l'adeguamento della struttura organizzativa delle unità individuate quali autorità competenti, attraverso l'istituzione di due uffici di livello dirigenziale non generale, presso il MASAF con il conseguente reclutamento di due dirigenti di livello non generale, trenta funzionari e sei assistenti da inquadrare in base al sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area del comparto funzioni centrali – Triennio 2019-2021;
- i) prevedere che, in presenza di casi di non conformità, l'autorità competente possa porre a carico degli operatori o dei commercianti la totalità dei costi sostenuti per l'attività di controllo delle loro attività, comprendendo anche i costi per la realizzazione di prove, di magazzinaggio e delle attività di verifica o di analisi dei prodotti interessati risultati non conformi e oggetto di misure correttive, prima della loro immissione in libera pratica, immissione sul mercato o esportazione;
- l) individuare una o più autorità competenti ad accertare le violazioni degli obblighi a carico dell'operatore e del commerciante e a ricevere il rapporto, ai sensi della legge n. 689 del 1981, che disciplina il sistema delle sanzioni amministrative;
- m) introdurre nell'ordinamento misure per proteggere l'identità delle persone fisiche o giuridiche che presentano segnalazioni comprovate o che effettuano indagini, al fine di verificare il rispetto del regolamento da parte degli operatori o dei commercianti;
- n) predisporre, per il periodo transitorio previsto dall'articolo 37 del regolamento (fino al 31 dicembre 2027), forme di coordinamento tra le disposizioni dei regolamenti (UE) 2023/1115, (UE) n. 995/2010 e (CE) n. 2173/2005, nonché disporre la conservazione del registro nazionale degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 9 febbraio 2021, anche per il periodo successivo all'abrogazione del regolamento (UE) 995/2010.

Il comma 3 prevede che i decreti legislativi siano adottati previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Il comma 4 prevede che agli oneri derivanti dal reclutamento delle risorse necessarie per l'adeguamento della struttura del MASAF, previsti dalla lettera h) del comma 2, quantificati in 2.501.662 di euro per l'anno 2025 e in 2.201.662 di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012

Il comma 5 introduce la clausola di invarianza finanziaria applicabile all'attuazione di tutti i criteri suindicati, a eccezione del criterio previsto dalla lettera h) del comma 2, la cui copertura è stabilita dal comma 4.

La RT afferma che le disposizioni in esame prevedono una delega al Governo e relativi principi e criteri direttivi specifici per l'emanazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di uno e più decreti legislativi finalizzati a dettare norme attuative del regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, in acronimo EUDR, relativo alla messa a disposizione

sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010, in acronimo EUTR.

La RT evidenzia, in particolare, che il principio di cui al comma 2, lettera a) dispone che il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in qualità di autorità nazionale competente designata per l'applicazione del regolamento (UE) n. 2023/1115, si avvarrà, ai fini dell'adempimento dei relativi obblighi, anche del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari (CUFAA) dell'Arma dei Carabinieri, nonché, per gli aspetti riguardanti le importazioni e le esportazioni delle materie prime e dei prodotti da sottoporre a controllo, della Guardia di finanza.

In merito, la RT precisa che l'avvalimento del citato Comando di vertice dell'Arma (per il tramite dei Reparti posti alle sue dipendenze), nonché della Guardia di finanza (per il tramite dei relativi Reparti) non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di attività già devolute al CUFAA e alla Guardia di finanza, sulla base del vigente quadro normativo.

Il criterio di cui alla lettera b) prevede, per i controlli sulle importazioni ed esportazioni, la definizione di modalità di cooperazione con l'autorità doganale, necessarie nelle more della predisposizione dei sistemi di interoperabilità da parte della Commissione. Per la RT l'attuazione del criterio dianzi enunciato non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto l'oggetto dell'intervento attiene unicamente alla predisposizione di procedure di coordinamento e flussi di comunicazione tra il Masaf e l'Autorità doganale, coinvolta nell'attuazione del Regolamento per le merci oggetto di importazione o esportazione, alla quale si farà fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Quanto al criterio di cui alla lettera c), relativo alla definizione di servizi di assistenza tecnica da prestare agli operatori, anche mediante affidamento a soggetti privati, la RT rappresenta che le relative attività sono svolte con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. La RT ritiene opportuno sottolineare che il regolamento EUDR 2023/1115 all'art. 14 prevede che "Lo Stato membro provvede affinché le autorità competenti abbiano poteri, indipendenza funzionale e risorse adeguati per adempiere agli obblighi di cui al presente capo". Tra gli obblighi derivanti dall'assunzione della qualifica di "Autorità Competente" ai sensi del regolamento UE 2023/1115, se ne elencano alcuni a titolo esemplificativo:

- ✓ responsabilità dell'esecuzione complessiva del regolamento in relazione ai prodotti interessati che entrano nel mercato o ne escono;
- ✓ individuazione dei controlli da effettuare sulla base di un approccio basato sui rischi e stabilire, attraverso i controlli, se tali prodotti interessati siano conformi all'articolo 3 del regolamento;
- ✓ dotazione di personale, attrezzature e risorse finanziarie adeguati all'attuazione e applicazione del regolamento;
- ✓ accesso e interoperabilità con il sistema di informazione per controllare le dichiarazioni di dovuta diligenza presentate dagli operatori;

- ✓ effettuazione dei controlli nel proprio territorio al fine di accertare se i prodotti interessati che l'operatore o il commerciante ha immesso o intende immettere sul mercato, ha messo a disposizione o intende mettere a disposizione sul mercato o ha esportato o intende esportare siano conformi al regolamento;
- ✓ tenere, per un minimo di dieci anni, registri dei controlli, in cui vengono indicati in particolare la natura e i risultati dei controlli e le misure adottate in caso di non conformità;
- ✓ concludere con la Commissione accordi amministrativi in materia di trasmissione delle informazioni sulle indagini e lo svolgimento di indagini;
- ✓ consentire alle autorità competenti degli altri Stati membri di accedere alle informazioni sugli operatori e sui commercianti, comprese le dichiarazioni di dovuta diligenza, nonché sulla natura dei controlli effettuati e sui relativi risultati, e scambiare con esse tali informazioni onde agevolare l'esecuzione del regolamento;
- ✓ entro il 30 aprile di ogni anno, mettere a disposizione del pubblico e della Commissione le informazioni sull'applicazione del regolamento nel corso dell'anno civile precedente;
- ✓ valutare senza indebito ritardo e con diligenza e imparzialità le indicazioni comprovate, ivi compresa la fondatezza delle segnalazioni, e prendere i provvedimenti necessari, tra cui l'esecuzione di controlli e lo svolgimento di audizioni di operatori e commercianti, per individuare potenziali non conformità con il regolamento, adottando se del caso misure provvisorie per impedire che i prodotti interessati oggetto di indagine siano immessi o messi a disposizione sul mercato o esportati.

In merito ai criteri di cui alle lettere d), e) ed f), la RT evidenzia che esse attengono alla predisposizione delle norme recanti le sanzioni, le misure provvisorie e le misure correttive che l'Autorità competente applicherà in caso di non conformità riscontrata. Tali criteri non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto alle relative attività si provvederà con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il criterio di cui alla lettera g) prevede l'individuazione di forme di coordinamento tra i soggetti istituzionali coinvolti nella applicazione del regolamento, anche in continuità con quanto previsto dal regolamento (UE) 2010/995 e il regolamento (CE) 2173/2005. Il criterio in questione fa riferimento alla formalizzazione di un tavolo di coordinamento tra le due Autorità competenti per il Masaf, l'Autorità doganale e le Autorità di enforcement quale tavolo interistituzionale e all'evoluzione dell'esistente Consulta FLEGT e *Timber Regulation* istituito presso il MASE ai sensi del D.Lgs. 178/2014 relativo ai previgenti Regolamenti FLEGT ed EUTR e da riconfigurare ai sensi del nuovo Regolamento EUDR che introduce con le nuove *commodities* altri portatori di interesse per un utile confronto a supporto delle Autorità istituzionali. Secondo la RT, entrambi questi strumenti non prevedono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto riguarda il criterio di cui alla lettera h), esso prevede, in attuazione dell'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/1115, l'adeguamento della struttura organizzativa delle unità individuate quali autorità competenti, attraverso l'istituzione di due uffici di livello dirigenziale non generale, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il conseguente reclutamento di due dirigenti di livello non generale, trenta funzionari e sei assistenti da inquadrare in base al sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – Comparto funzioni centrali.

Ai relativi oneri, quantificati in euro 2.501.662 per l'anno 2025 e in euro 2.201.662 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

La RT precisa che i suddetti oneri sono stati stimati sulla base dei vigenti parametri retributivi (per 1 Funzionario, euro 47.864,92 *pro capite*; per 1 dirigente di seconda fascia, euro 167.120,33 *pro capite*; per 1 assistente, euro 39.561,65; cui va aggiunto l'importo di euro 1.540,00 *pro capite* annuale, quale spesa per l'erogazione dei buoni pasto, e l'importo complessivo di euro 135.583 per lavoro straordinario). Per il solo anno 2025 si prevede di sostenere una spesa per lo svolgimento dei concorsi pubblici stimata nell'importo di euro 300.000.

In merito ai criteri di cui alle lettere i), l), m), che hanno ad oggetto la predisposizione di norme volte ad attuare specifiche disposizioni del Regolamento in ordine alla competenza ad irrogare le sanzioni, al recupero dei costi sostenuti dall'Autorità competente in caso di riscontrata non conformità, alla protezione dell'identità dei soggetti che denuncino non conformità, la RT sottolinea che le relative attività verranno svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Il criterio di cui alla lettera n) prevede l'introduzione di disposizioni di raccordo tra il regolamento (UE) 2023/1115 e i regolamenti (CE) 2173/2005 e (UE) 995/2010, nonché alla conservazione dell'istituto registro imprese legno. Tale criterio è relativo all'implementazione dell'attuale applicativo SIAN – Registro Imprese Legno – sia per gestire la coesistenza tra i Regolamenti EUDR ed EUTR per il periodo transitorio previsto dal 1115/2023, sia per trarre dal Regolamento RIL opportunità di supporto agli operatori del settore legno e carta ed alle Autorità competenti, doganale e di enforcement, nell'ambito della manutenzione evolutiva del SIAN e delle sue procedure tra cui RIL. La RT evidenzia che il RIL, Registro Imprese Legno, nell'ambito del SIAN, sistema informativo agricolo nazionale, fruisce di coperture per eventuali manutenzioni evolutive connesse a modifiche del quadro normativo di riferimento. Inoltre, l'iscrizione al RIL da parte degli operatori soggetti al regolamento EUTR prevede un versamento di una quota pari a 20 euro.

Infine, relativamente al comma 5 la RT afferma che la disposizione prevede che dall'attuazione dei criteri di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), i), l) m) e n) non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto						
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027			
3	Istituzione di due nuovi uffici di livello dirigenziale non generale presso il MASAF (n. 2 unità di personale di livello dirigenziale non generale, n. 30 unità di personale dell'area funzionari e n. 6 unità di personale dell'area assistenti)	S	C		2,0	2,0	2,0		2,0	2,0	2,0		2,0	2,0	2,0			
				effetti riflessi	E	TC					1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	
				straordinario	S	C		0,1	0,1	0,1		0,1	0,1	0,1		0,1	0,1	0,1
				straordinario – effetti riflessi	E	TC						0,1	0,1	0,1		0,1	0,1	0,1
				buoni pasto	S	C		0,1	0,1	0,1		0,1	0,1	0,1		0,1	0,1	0,1
				spese concorsuali	S	C		0,3				0,3				0,3		
4	Riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'art. 41-bis della L. 234/2012	S	C		-2,5	-2,2	-2,2		-2,5	-2,2	-2,2		-2,5	-2,2	-2,2			

Al riguardo, si osserva che la disposizione, al fine dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, prevede una serie di attribuzioni e attività che potrebbero presentare possibili profili onerosi.

In generale, si ricorda che l'articolo 16 del regolamento UE 2023/1115 prevede che le autorità nazionali svolgano un'analisi dei rischi e elaborino piani annuali dei controlli, fissando obiettivi quantitativi precisi sul numero dei controlli. Infatti, i controlli devono riguardare: almeno l'1% degli operatori che usano materie prime prodotte in paesi classificati a basso rischio, almeno il 3% degli operatori che utilizzano materie prime da paesi di produzione a rischio standard e almeno il 9% degli operatori che utilizzano materie prime da paesi classificati ad alto rischio. L'articolo 18 prevede che i controlli si svolgano tramite l'esame dei sistemi di dovuta diligenza di operatori e commercianti, l'esame della documentazione e dei registri e, laddove questi esami abbiano sollevato dubbi, l'esame sul campo delle materie prime e l'utilizzo di qualsiasi mezzo tecnico e scientifico atto a determinare la specie o l'esatto luogo di produzione. La lettera i) del comma 2 del testo in esame prevede che si possano porre a carico degli operatori i costi sostenuti per attività di controllo, ma solo in presenza di casi di non conformità, come previsto anche dall'articolo 20 del regolamento.

Il testo in esame individua il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste quale autorità competente per l'applicazione del regolamento, prevedendo il reclutamento di due dirigenti di livello non generale, trenta funzionari e sei assistenti.

Il comma 5 stabilisce che le nuove competenze debbano essere svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza

ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, ad eccezione di quanto previsto al comma 2, lett. h), per il quale vengono stanziati apposite risorse.

Ciò premesso, appare opportuno che siano forniti maggiori elementi di dettaglio, anche mediante l'indicazione delle varie appostazioni di bilancio destinate allo scopo, al fine di comprovare che le risorse previste a legislazione vigente siano effettivamente in grado di far fronte alla serie di compiti e attività previsti dalla presente disposizione.

In particolare, andrebbe reso noto il procedimento di quantificazione della dotazione di personale per l'attuazione e applicazione del regolamento e chiarito se oltre al nuovo personale da reclutare sarà impiegata anche parte del personale del Ministero già in servizio. Inoltre, andrebbe assicurato che siano disponibili a legislazione vigente attrezzature adeguate per il personale.

In relazione agli oneri quantificati per il reclutamento di due dirigenti di livello non generale, trenta funzionari e sei assistenti, andrebbero forniti i parametri utilizzati per il calcolo degli oneri relativi a buoni pasto, straordinari e per lo svolgimento delle procedure concorsuali.

Andrebbe altresì chiarito come sarà remunerato l'affidamento a soggetti privati di servizi di assistenza tecnica, previsto dalla lettera c), su cui la RT garantisce lo svolgimento con le risorse disponibili a legislazione vigente ma senza illustrarne le specifiche modalità di attuazione.

Infine, per quanto riguarda la copertura finanziaria degli oneri discendenti dal comma 2, lett. h), a valere sulle risorse del Fondo per il recepimento della normativa europea (cap. 2815-MEF), andrebbe assicurato che per tutte le annualità il Fondo rechi le relative risorse.

Articolo 14

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione, del 15 settembre 2022, relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga il regolamento (CE) n. 282/2008, e per la determinazione delle tariffe previste per le attività di controllo ufficiale di materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti (MOCA), di cui al regolamento UE 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017)

La norma delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni e ai compiti specifici imposti dal regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione, del 15 settembre 2022, relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e per la determinazione delle tariffe previste per le attività di controllo ufficiale di materiali ed oggetti destinati al contatto con gli alimenti (MOCA) di cui al regolamento UE 2017/625.

In particolare, la delega legislativa deve conformarsi ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) semplificare e migliorare le modalità di notifica e di controllo degli impianti di riciclo ai sensi del regolamento (UE) 2022/1616 e del regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004;

- b) istituire un sistema di banca dati nazionale, da adeguare ai sistemi informatici previsti a livello europeo;
- c) determinare tariffe, per l'attività di controllo ufficiale, relative a materiali ed oggetti destinati al contatto con gli alimenti (MOCA), di cui al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, ivi comprese le attività necessarie alla formazione degli operatori che effettuano i relativi controlli, nonché ai compiti specifici previsti dal regolamento (UE) 2022/1616;
- d) ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2022/1616 mediante la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni;
- e) destinare i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie al miglioramento e al potenziamento dell'attività di sorveglianza degli impianti di riciclo.

Infine, si dispone che dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'amministrazione interessata provvede agli adempimenti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT afferma che con i decreti legislativi oggetto di delega saranno istituite delle nuove tariffe per effettuare le attività di controllo ufficiale in materia di materiali ed oggetti destinati al contatto con gli alimenti, in coerenza con quanto sancito dal regolamento (UE) 2017/625, nonché finalizzate alla verifica di conformità degli impianti di riciclo di cui al regolamento (UE) 2022/1616: tali tariffe saranno corrisposte dagli operatori del settore che svolgono le attività di cui al regolamento medesimo (UE) 2022/1616.

Le tariffe verranno altresì destinate al finanziamento delle attività di formazione degli operatori che effettuano i relativi controlli.

La formazione fa parte integrante dell'attività di controllo e, pertanto, con la disposizione in esame si prevede che, per garantire che i controlli vengano svolti in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, sia necessario destinare parte delle tariffe alle attività di formazione del personale delle autorità sanitarie locali competenti, attesa la complessità e particolarità della materia del riciclo dei materiali compatibile anche con i programmi dell'agenda 2030. Detta formazione può essere anche affidata a enti scientifici pubblici con comprovata conoscenza ed esperienza nel settore, ai sensi dell'articolo 15 della legge 241 del 1990.

Le nuove tariffe verranno inserite nell'attuale sistema nazionale delle tariffe di cui al decreto legislativo n. 32/2021, predisposto in adeguamento al regolamento (UE) 2017/625 che, all'articolo 1, pur disciplinando in linea astratta il controllo dei MOCA, omette di riportare negli allegati tecnici delle tariffe specifiche, a cui fare riferimento in tal senso.

Per quanto attiene al controllo di cui al regolamento (UE) 2022/1616, la RT sottolinea che le attività saranno finalizzate esclusivamente alla verifica della conformità degli impianti ai requisiti imposti dal medesimo regolamento.

Nell'ottica di una sempre maggiore tutela della salute pubblica, la RT ritiene, inoltre, necessaria la previsione di sanzioni specifiche per la violazione del regolamento (UE)

2022/1616, che può fungere da complemento dell'azione di controllo e di prevenzione sulle attività svolte in difformità dal citato regolamento. In mancanza di attività di controllo, le autorità italiane potrebbero avere difficoltà nell'applicare le disposizioni previste dalla normativa europea e quindi tutelare la salute pubblica. La banca dati nazionale verrà istituita mediante un collegamento ipertestuale sul portale del Ministero della salute senza, quindi, ulteriori o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di mera riproposizione delle informazioni presenti sul sito della Commissione europea. Attualmente, infatti, esiste un registro dell'Unione europea in cui sono indicati tutti gli impianti di riciclo ubicati in ogni Stato membro; lo stesso è disponibile sul sito *web* della Commissione europea al seguente *link*: Risorse per i riciclatori di plastica (europa.eu).

La RT chiarisce che le attività previste dall'intervento in esame verranno svolte nell'ambito dell'attività istituzionale svolta dal Ministero della salute, con le risorse umane e strumentali esistenti, anche mediante attività di collaborazione con enti pubblici in possesso delle conoscenze tecniche del settore, al fine di coordinare le attività istruttorie e di valutare la congruità scientifica delle documentazioni presentate a sostegno delle notifiche.

Secondo la RT mediante il ricorso alle nuove tariffe versate al Ministero della salute verrà incrementato lo stanziamento del capitolo 5010 "Spese per il potenziamento ed il miglioramento dell'efficacia della programmazione e dell'attuazione del Piano nazionale integrato dei controlli", di cui alla Tabella 15 dello stato di previsione della spesa di tale Ministero e verrà, pertanto, potenziato il sistema di controllo vigente, anche attraverso una specifica formazione alle autorità locali responsabili dei controlli. L'introduzione delle sanzioni per le violazioni relative al regolamento UE 2022/1616, in adeguamento alle citate disposizioni europee, completa il quadro sanzionatorio vigente, che ne era sprovvisto, consentendo di dare attuazione agli obblighi sanciti a livello generale dall'articolo 139 del regolamento (UE) 2017/625. Le sanzioni sono pertanto da considerarsi di nuova istituzione.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, in merito all'istituzione di una banca dati nazionale, da adeguare ai sistemi informatici previsti a livello europeo, tenuto conto che la RT afferma che la sua istituzione avverrà mediante un collegamento ipertestuale sul portale del Ministero della salute senza ulteriori o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di mera riproposizione delle informazioni presenti sul sito della Commissione europea, andrebbe chiarito se il solo collegamento ipertestuale sarà sufficiente per adeguarsi alle prescrizioni europee o se la banca dati necessiterà comunque di un intervento strutturale e di tipo straordinario, con il sostenimento dei relativi oneri.

Inoltre, tenuto conto che la semplificazione e il miglioramento delle modalità di notifica e di controllo degli impianti di riciclo, comprese le attività di formazione,

saranno finanziate dal nuovo sistema tariffario, andrebbe assicurato che, per effetto dell'adeguamento della normativa nazionale al predetto regolamento, non si determini un aggravio di attività da parte del Ministero della salute, tale da non poter essere svolto nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali esistenti.

Articolo 15

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2022/1644 della Commissione, del 7 luglio 2022, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio con prescrizioni specifiche per l'esecuzione dei controlli ufficiali sull'uso di sostanze farmacologicamente attive, autorizzate come medicinali veterinari o come additivi per mangimi, e dei loro residui, e sull'uso di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate e dei loro residui, e al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646 della Commissione, del 23 settembre 2022, relativo alle modalità pratiche uniformi di esecuzione dei controlli ufficiali per quanto riguarda l'uso di sostanze farmacologicamente attive autorizzate come medicinali veterinari o come additivi per mangimi, e dei loro residui, e l'uso di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate e dei loro residui, al contenuto specifico dei piani di controllo nazionali pluriennali e alle modalità specifiche per l'elaborazione degli stessi)

Il comma 1 delega il Governo ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento delegato (UE) 2022/164, e al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646 della Commissione.

Il comma 2 stabilisce che, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche il seguente principio direttivo specifico: adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti in materia di controlli, sia sull'uso di sostanze farmacologicamente attive nelle produzioni animali, sia dei residui delle medesime sostanze negli alimenti, alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2022/1644 e del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646, con abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili e mediante coordinamento e riordino di quelle residue.

Il comma 3 prevede che dall'attuazione del presente articolo non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'amministrazione interessata provvede agli adempimenti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT chiarisce preliminarmente che il presente adeguamento coinvolgerà il decreto legislativo n. 158 del 2006, recante: “Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336”.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto prevede che le attività di controllo, che vengono già svolte con le risorse

umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, debbano svolgersi in conformità al contenuto specifico dei piani di controllo nazionali pluriennali e alle modalità specifiche per l'elaborazione degli stessi, previste dal regolamento (UE) 2017/625.

Le attività previste dall'intervento in esame verranno svolte nell'ambito dell'attività istituzionale svolta dal Ministero della salute, con le risorse umane e strumentali, a valere sullo stanziamento presente sul capitolo 5010 "Spese per il potenziamento e il miglioramento dell'efficacia della programmazione e dell'attuazione del Piano nazionale integrato dei controlli", di cui alla tabella 15, relativa allo stato di previsione della spesa del Ministero della salute. La copertura finanziaria degli oneri recati dalla disposizione è, comunque, assicurata dalle tariffe che vengono riassegnate al Ministero della salute e che vengono riscosse a copertura delle attività di controllo ufficiali, ai sensi dell'articolo 30, commi 4 (ai sensi del quale gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea di cui alla legge di delegazione europea per l'anno di riferimento e alla legge europea per l'anno di riferimento, sono posti a carico dei soggetti interessati, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina dell'Unione europea, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso. Le tariffe di cui al primo periodo sono predeterminate e pubbliche) e 5 (ai sensi del quale le entrate derivanti dalle tariffe determinate ai sensi del comma 4 sono attribuite, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli), della legge n. 234 del 2012.

Le citate tariffe sono già previste a legislazione vigente e sono regolamentate dal decreto legislativo n. 32 del 2021, recante: "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117".

La Rel. III. puntualizza che il regolamento (UE) 2022/1644 integra il regolamento (UE) 2017/625 e ricorda che quest'ultimo ha abrogato, dal 14 dicembre 2019, tra l'altro, la direttiva 96/23/CE, sulla base della quale viene attuato in Italia il Piano Nazionale Residui per la ricerca di sostanze farmacologicamente attive nei prodotti di origine animale. Tuttavia, secondo l'articolo 150 dello stesso regolamento, che disciplina le misure transitorie, l'Italia, come gli altri Stati membri, avrebbe continuato a svolgere le attività del Piano Nazionale Residui in conformità a quanto previsto dagli allegati I, II, III e IV della direttiva 96/23/CE fino al 14 dicembre 2022. La direttiva 96/23/CE è stata recepita in Italia, insieme alla direttiva 96/22/CE, tuttora vigente, con il decreto legislativo n. 158 del 2006, che dispone il divieto di utilizzazione di alcune sostanze farmacologicamente attive nelle produzioni animali e individua le disposizioni riguardanti il Piano Nazionale Residui. Tale decreto legislativo, con l'abrogazione del corpo della direttiva 96/23/CE al 14 dicembre 2019 e con la pubblicazione del regolamento delegato 2019/2090, è stato già modificato ampiamente attraverso l'articolo 15 del decreto legislativo n. 27 del 2021.

Le attività del Piano Nazionale Residui erano pertanto disciplinate, fino al 14 dicembre 2022, dagli articoli 11, 12 e 20 e dagli allegati I, II, III e IV del decreto legislativo n. 158 del 2006.

Data la scadenza del 14 dicembre 2022 e in accordo con quanto previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) 2017/625, sono stati pubblicati il regolamento delegato (UE) 2022/1644 e il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646, che disciplinano, dal 15 dicembre 2022, le attività del Piano Nazionale Residui. I due regolamenti apportano diverse novità in materia, definendo due ulteriori Piani di controllo (il Piano di Sorveglianza e il Piano Paesi terzi), la cui redazione rientra tuttavia tra i compiti istituzionali del Ministero, in quanto le modifiche intervenute declinano in altro modo le attività del Piano Nazionale Residui, operando di fatto una rimodulazione nella redazione dei Piani di controllo, da predisporre per parte di competenza.

Per quanto sopra riportato, al fine di assicurare continuità alle attività, è necessario apportare ulteriori modifiche al decreto legislativo n. 158 del 2006, in particolare ai citati articoli 11, 12 e 20 e agli allegati, non più vigenti dal 15 dicembre 2022. Le modifiche sono necessarie, sia per uniformare la terminologia alle nuove norme, sia per sostituire i riferimenti degli allegati ai nuovi regolamenti, mantenendo comunque ciò che è già disciplinato nel nostro ordinamento per l'effettuazione delle attività (coordinamento del Ministero della salute, istituzione dei Nuclei Operativi Regionali di Vigilanza veterinaria - N.O.R.V., rete degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali per l'effettuazione delle analisi). Considerando che il testo del decreto legislativo n. 158 del 2006 ha subito, nel corso degli anni numerose modifiche e che molti articoli e parte degli allegati risultano ad oggi abrogati e sostituiti dalle vigenti norme europee in materia, la Relazione ritiene opportuno procedere ad una revisione del testo nel suo complesso, nell'ottica di riordinare e coordinare tutta la normativa vigente, al fine di fornire più chiare indicazioni in materia a tutte le autorità competenti e ai soggetti coinvolti.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, alla luce del fatto che gli oneri correlati ai controlli sono di fatto sostenuti, attraverso opportuni sistemi tariffari, dai soggetti sottoposti ai controlli, come stabilito dalle disposizioni richiamate dalla RT (legge n. 234 del 2012 in generale e decreto legislativo n. 32 del 2021 nel caso specifico), nonché dei chiarimenti forniti anche dalla Rel. Ill. circa l'effettiva portata innovativa delle disposizioni in esame, che appare comunque contenuta, non vi sono osservazioni da formulare.

Articolo 16

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE)

La norma conferisce al Governo la delega ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento europeo 2023/1542, che dispone su batterie e rifiuti di batterie.

La delega deve conformarsi ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- ridefinire gli obiettivi di raccolta, riciclo e recupero dei rifiuti di batterie, sulla base della nuova classificazione prevista dal regolamento;
- adeguare lo schema di responsabilità estesa del produttore alle nuove disposizioni previste dal regolamento, disciplinando i sistemi collettivi e individuali di gestione dei rifiuti di pile e batterie, attraverso la definizione di uno statuto tipo e delle modalità di riconoscimento degli stessi;
- prevedere forme di garanzia finanziaria per la gestione del fine vita dei prodotti;
- regolamentare le attività di gestione del prodotto, prevedendo modalità per il corretto riutilizzo, il cambio di destinazione e la rifabbricazione delle batterie, nonché le attività di gestione dei relativi rifiuti;
- prevedere modalità per il conferimento dei rifiuti di batterie, nonché per le relative operazioni di raccolta;
- individuare un'autorità competente, responsabile del rispetto degli obblighi di cui al regolamento, e definire le modalità organizzative e di funzionamento della stessa, anche al fine di razionalizzare ed efficientare i sistemi di coordinamento esistenti;
- adeguare la disciplina relativa al registro nazionale dei produttori di pile e accumulatori alle disposizioni previste dal regolamento, con particolare riferimento agli obblighi inerenti alla responsabilità estesa del produttore;
- individuare gli organismi di valutazione della conformità e la relativa autorità di notifica, secondo quanto previsto dal regolamento, nel rispetto della competenza esclusiva in materia di prevenzione incendi del Ministero dell'interno, per il tramite del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;
- apportare le modifiche necessarie al D. Lgs. 188/2008 di attuazione della direttiva 2006/66 in materia di smaltimento di pile, accumulatori e relativi rifiuti, in considerazione delle disposizioni in materia di vigilanza del mercato previste al regolamento 2019/1020 e al relativo D. Lgs. 157/2022;
- prevedere misure volte ad assicurare il rispetto degli obblighi in materia di *due diligence*, per assicurare l'individuazione, la prevenzione e la gestione dei rischi effettivi e potenziali legati all'approvvigionamento, alla lavorazione e all'immissione in commercio delle batterie;
- adeguare il sistema sanzionatorio vigente, attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni delle disposizioni del regolamento;
- prevedere criteri di aggiudicazione per gli acquisti pubblici verdi di batterie o prodotti in cui sono incorporate batterie, per garantire che gli stessi abbiano un impatto ambientale minimo durante il loro ciclo di vita;
- prevedere disposizioni in tema di proventi e tariffe per le attività connesse all'attuazione del regolamento, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, nonché dei termini e delle modalità di versamento delle medesime ad appositi capitoli dell'entrata per la successiva riassegnazione;

- aggiornare gli allegati al D. Lgs. 157/2022, di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento 2019/1020, al fine di tenere conto delle competenze in materia di vigilanza del mercato previste dal regolamento.

Si prevede l'adozione dei decreti legislativi previa acquisizione del parere della Conferenza unificata e si introduce una apposita clausola di invarianza finanziaria, disponendo che dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nonché che le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega in questione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT afferma che il regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2023 relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE, stabilisce requisiti in materia di sostenibilità, sicurezza, etichettatura, marcatura e informazione per consentire l'immissione sul mercato o la messa in servizio delle batterie all'interno dell'Unione; stabilisce requisiti minimi per la responsabilità estesa del produttore, la raccolta e il trattamento dei rifiuti di batterie e sistemi di comunicazione. Il regolamento impone obblighi relativi al dovere di diligenza, nei confronti degli operatori economici che immettono sul mercato o mettono in servizio batterie, per assicurare la gestione dei rischi in tutta la catena di approvvigionamento, oltre a stabilire i requisiti per gli appalti pubblici verdi riguardanti batterie o prodotti in cui sono incorporate batterie.

Il regolamento si applica a tutte le categorie di batterie, vale a dire batterie portatili, batterie per l'avviamento, l'illuminazione o l'accensione (batterie per autoveicoli), batterie per mezzi di trasporto leggeri, batterie per veicoli elettrici e batterie industriali indipendentemente dalla forma, dal volume, dal peso, dalla progettazione, dalla composizione materiale, dalla composizione chimica, dall'uso o dalla finalità delle stesse. Si applica anche a batterie incorporate o aggiunte a prodotti o che sono specificamente progettate per essere incorporate o aggiunte ad altri prodotti. L'obiettivo del regolamento è contribuire al funzionamento efficiente del mercato interno, prevenendo e riducendo nel contempo gli effetti negativi delle batterie sull'ambiente e sulla salute umana, attraverso una corretta gestione dei relativi rifiuti.

Il regolamento, suddiviso in quattordici Capi e quindici Allegati, si applica a partire dal 18 febbraio 2024, ad eccezione dell'articolo 11, che si applica a decorrere dal 18 febbraio 2027; dell'articolo 17 e del capo VI, che si applicano a decorrere dal 18 agosto 2024; dell'articolo 17, paragrafo 2, che si applica a decorrere da 12 mesi dopo la data della prima pubblicazione dell'elenco di cui all'articolo 30, paragrafo 2; del Capo VIII, che si applica a decorrere dal 18 agosto 2025 (articolo 96 del regolamento). Inoltre, il regolamento abroga la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori, con effetto a decorrere dal 18 agosto 2025.

A livello interno la direttiva suddetta è stata attuata con il decreto legislativo n. 188 del 2008 che, appunto, disciplina l'immissione sul mercato delle pile e degli accumulatori e, in particolare, prevede il divieto di immettere sul mercato pile e accumulatori contenenti sostanze pericolose, nonché la raccolta, il trattamento, il

riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti di pile e di accumulatori, al fine di promuoverne un elevato livello di raccolta e di riciclaggio.

Ciò premesso, ferma restando la diretta applicabilità del regolamento, per la RT risulta necessario adottare le occorrenti disposizioni di adattamento dell'ordinamento interno alle disposizioni in esso contenute, per molteplici aspetti sottesi all'immissione sul mercato di batterie e alla gestione del fine vita delle stesse. In particolare, tali aspetti riguardano diversi obblighi a carico degli Stati membri, funzionali all'intera gestione dei prodotti e dei rifiuti da essi generati, come di seguito elencati:

- il raggiungimento degli obiettivi di raccolta, riciclo e recupero dei rifiuti di batterie per le categorie di batterie previste dal regolamento (Capo VIII, artt. 59, 60, 69);
- l'obbligo di assicurare un contenuto minimo di materiale riciclato nella fabbricazione di talune categorie di batterie (Capo I, art. 8);
- la responsabilità estesa del produttore e i relativi meccanismi per l'adempimento degli obblighi, anche attraverso la previsione di forme di garanzie finanziarie per la gestione del fine vita dei prodotti (Capo VIII, artt. 56, 57, 58);
- le attività per assicurare una corretta gestione delle batterie e dei loro componenti, inclusa la gestione del loro fine vita, per favorire la circolarità dei prodotti e dei materiali (Capo VIII e disposizioni generali del regolamento);
- l'istituzione di un'autorità competente, responsabile del rispetto degli obblighi di cui al capo VIII del regolamento, e definire le modalità organizzative e di funzionamento della stessa, anche al fine di razionalizzare ed efficientare i sistemi di coordinamento esistenti (Capo VIII, art. 54);
- l'adempimento degli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore attraverso il registro dei produttori di batterie, per le finalità di vigilanza e controllo previste dal regolamento (Capo VIII, art. 55);
- la designazione di un'autorità e di organismi per la valutazione di conformità dei prodotti, nel rispetto della competenza esclusiva in materia di prevenzione incendi del Ministero dell'interno, per il tramite del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile (Capo V);
- la vigilanza sulla conformità dei prodotti, tenuto conto della normativa vigente sulla vigilanza del mercato (Capo V e capo X);
- la responsabilità in materia di *due diligence* (Capo VII e Capo X);
- gli acquisti pubblici verdi riguardanti batterie o prodotti in cui sono incorporate batterie (Capo, XI, art. 85);
- il sistema sanzionatorio per garantire il rispetto delle disposizioni previste dal regolamento (Capo XIV, art. 93);
- la previsione di disposizioni in tema di proventi e tariffe per le attività connesse all'attuazione del regolamento, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, nonché dei termini e delle modalità di versamento delle medesime ad appositi capitoli dell'entrata per la successiva riassegnazione;

- l'aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, al fine di tenere conto delle competenze in materia di vigilanza del mercato previste dal regolamento.

Alla luce delle considerazioni sopraesposte, la RT ritiene, quindi necessario disporre di specifici principi e criteri direttivi di delega, ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 234, al fine di adeguare il diritto interno alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1542. I decreti legislativi saranno adottati previo parere della Conferenza unificata.

Dall'attuazione della delega legislativa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti, infatti, provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, trattandosi di attività rientranti tra i relativi compiti istituzionali.

Con riferimento ai singoli criteri proposti, sotto il profilo degli eventuali impatti finanziari, la RT rappresenta quanto segue:

- lettera a): l'attuazione del criterio non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto lo stesso incide esclusivamente sugli obiettivi di raccolta, riciclo e recupero dei rifiuti di batterie, i cui oneri organizzativi e/o organizzativi/finanziari sono posti in capo ai produttori in coerenza con la direttiva 2008/98/CE;
- lettera b): l'attuazione del criterio non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto lo stesso è volto a disciplinare i sistemi collettivi e individuali di gestione dei rifiuti di pile e batterie, attraverso la definizione di uno statuto tipo e delle modalità di riconoscimento degli stessi, attività che vengono svolte nell'ambito dei compiti istituzionali della competente direzione generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
- lettera c): l'attuazione del criterio non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto lo stesso è volto ad individuare forme di garanzia finanziaria per la gestione del fine vita dei prodotti, poste a carico dei produttori;
- lettera d): l'attuazione del criterio non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto lo stesso si pone l'obiettivo di regolamentare tutte le attività di gestione del prodotto, per l'intero ciclo di vita, i cui oneri anche finanziari ricadono sui produttori del medesimo, in coerenza con i principi del regime di responsabilità estesa;
- lettera e): l'attuazione del criterio non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto lo stesso è finalizzato a potenziare ed efficientare l'attuale sistema di raccolta dei rifiuti di batterie, la cui responsabilità anche finanziaria è posta in capo ai produttori del prodotto che genera il rifiuto;
- lettera f): l'attuazione del criterio non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto lo svolgimento delle funzioni attribuite all'autorità competente, per quanto attiene agli obblighi di cui al Capo VIII del regolamento, è garantito, anche dal punto di vista finanziario, dai produttori di batterie nell'ambito del regime di responsabilità estesa;

- lettera g): l'attuazione del criterio non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto, nell'adeguamento della disciplina relativa al registro nazionale dei produttori, gli oneri finanziari sono posti in carico ai produttori, in continuità con l'attuale norma vigente e in linea con i principi di responsabilità estesa;
- lettera h): l'attuazione del criterio non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto nell'individuare gli organismi di valutazione della conformità e la relativa autorità di notifica, si prevede che gli stessi svolgano le loro funzioni con oneri finanziari posti a carico dei produttori, ovvero laddove le condizioni comportino l'attivazione dell'autorità di vigilanza del mercato (ai sensi del d. lgs. n. 157/2022) a carico delle risorse disponibili già attribuite per tali attività. Sono fatte salve, mediante apposita clausola di salvaguardia, le competenze del Ministero dell'interno in materia di prevenzione incendi;
- lettera i): l'attuazione del criterio non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si tratta di un mero adeguamento della disciplina attualmente vigente alle disposizioni in materia di vigilanza del mercato, di cui al regolamento (UE) 2019/1020 e al relativo decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, che già prevede la copertura finanziaria delle afferenti attività;
- lettera l): l'attuazione del criterio non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le misure volte ad assicurare il rispetto degli obblighi in materia di *due diligence* rientrano tra le attività svolte dagli organismi di cui alla lettera h;
- lettera m): l'attuazione del criterio non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di criterio afferente all'adeguamento del quadro sanzionatorio vigente;
- lettera n): la definizione dei criteri di aggiudicazione per gli acquisti pubblici verdi di batterie o prodotti in cui sono incorporate batterie non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto l'applicazione degli stessi da parte delle stazioni appaltanti ha carattere facoltativo;
- lettera o): l'attuazione del criterio, nel prevedere disposizioni in tema di proventi e tariffe per le attività connesse all'attuazione del regolamento, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto tali attività sono poste a carico del produttore dei prodotti come stabilito dal d. lgs. n. 157/2022;
- lettera p): l'attuazione del criterio non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si prevede l'aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, al fine di tenere conto delle competenze in materia di vigilanza del mercato previste dal regolamento, per le quali il medesimo decreto già disciplina le relative modalità di finanziamento delle spese.

Con riferimento alle lettere o) e p), la RT specifica, altresì, che le attività connesse all'attuazione del regolamento si esplicano con le ordinarie funzioni attribuite agli organi di controllo dalla legislazione vigente che tuttavia necessitano di un aggiornamento

tariffario relativamente alle nuove verifiche. Pertanto, i proventi derivanti da tali attività saranno a beneficio delle amministrazioni che svolgono le funzioni di controllo.

L'aggiornamento delle tariffe, a carico dei produttori di batterie, è volto a consentire la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nel regolamento UE 2023/1542, quali:

- a) attività ispettive nei confronti dei produttori;
- b) funzionamento e mantenimento del Registro dei produttori di cui all'art. 55 del citato regolamento UE;
- c) attività dell'autorità competente per il controllo e la verifica dell'adempimento agli obblighi, di cui al Capo VIII del citato regolamento UE in materia di gestione dei rifiuti di batteria, da parte dei produttori e delle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore;
- d) attività dell'autorità di notifica di cui all'art. 22 del citato regolamento UE (responsabile della valutazione dell'operato degli organismi notificati che hanno il compito di verificare la conformità dei prodotti - batterie - ai requisiti stabiliti dal regolamento, tra cui anche quelli in materia di prevenzione degli incendi).

Tali tariffe verranno stabilite sulla base dei costi effettivi di servizio e saranno aggiornate periodicamente.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, tenuto conto dei chiarimenti della RT in merito ai diversi oneri che sono posti in capo ai produttori, considerato che l'aggiornamento delle tariffe, a carico dei produttori di batterie, è volto a consentire la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nel regolamento UE 2023/1542 e che le medesime tariffe saranno stabilite sulla base dei costi effettivi di servizio, non si hanno osservazioni da formulare.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Set. 2024

[Nota di lettura n. 188](#)

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2036, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (**Atto del Governo n. 195**)

Ott. 2024

[Nota di lettura n. 189](#)

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161, che integra la direttiva 2001/83/CE stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano (**Atto del Governo n. 198**)

"

[Nota di lettura n. 190](#)

A.S. 1236: "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 191](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 5 agosto 2022, nn. 134, 135, 136 (**Atto del Governo n. 199**)

"

[Nota di lettura n. 192](#)

A.S. 1256: "Conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 2024, n. 137, recante misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria"

"

[Nota di lettura n. 193](#)

A.S. 1264: "Disposizioni in materia di lavoro" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 194](#)

A.S. 1240: "Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione della ricerca"

"

[Nota di lettura n. 195](#)

A.S. 1184: "Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese"

"

[Nota di lettura n. 196](#)

A.S. 1192: "Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie"

"

[Nota di lettura n. 197](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, in materia di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita (**Atto del Governo n. 213**)

"

[Nota di lettura n. 198](#)

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la definizione del quadro orario degli insegnamenti e degli specifici risultati di apprendimento del percorso liceale del *made in Italy*, integrativo del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 (**Atto del Governo n. 214**)

"

[Nota di lettura n. 199](#)

A.S. 1241: "Misure di garanzia per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria"